

# valora

Delibera del Consiglio di fondazione  
del 27 novembre 2018

**Cassa pensione Valora  
VPK**

**Regolamento di previdenza  
Piano di base e Piano com-  
plementare**

**1° gennaio 2019**

## Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

### Salario annuo assicurato Art. 6

Salario annuo, al netto dell'importo di coordinamento (cfr. Appendice 5).

### Finanziamento Art. 7

#### Piano di base

Contributo di risparmio in % del salario annuo assicurato (Piano di base):

Età	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
25 – 34	4.25	4.25	8.50
35 – 44	6.75	7.25	14.00
45 – 54	7.25	9.75	17.00
55 – 65	7.75	12.25	20.00
66 – 70	7.75	12.25	20.00

Contributo di rischio in % del salario annuo assicurato (Piano di base)

Età	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	0.00	1.00	1.00
25 – 34	1.00	1.00	2.00
35 – 44	1.00	1.50	2.50
45 – 54	1.50	2.50	4.00
55 – 65	1.50	3.00	4.50
66 – 70	1.00	1.00	2.00

#### Piano complementare

Contributo di risparmio in % del salario annuo assicurato (Piano complementare):

Età	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 70	1.00	3.00	4.00

Contributo di rischio in % del salario annuo assicurato (Piano complementare):

Età	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 70	0.50	0.50	1.00

### Prestazioni di vecchiaia Art. 10 - Art. 13

Pensionamento anticipato possibile a partire dall'età di 58 anni; pensionamento differito possibile fino a 70 anni.

#### Capitale di vecchiaia o rendita di vecchiaia

La conversione del capitale di vecchiaia in una rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione

dell'aliquota di conversione valida per l'età corrispondente. (Cfr. Appendice 5).

*Rendita transitoria AVS* pari al massimo alla rendita di vecchiaia massima AVS.

*Rendita per figli di pensionati*: 20% della rendita di vecchiaia corrente.

### Prestazioni in caso di invalidità

Art. 14 - Art. 15

*Rendita di invalidità vitalizia*: la rendita di vecchiaia calcolata tramite proiezione con un tasso del 2%, con un massimo del 70% del salario assicurato (Piano di base).

*Rendita temporanea d'invalidità*: 5% del salario assic. (Piano complementare), con esonero dai contributi.

Complessivamente, al massimo 12 volte la rendita di vecchiaia massima AVS.

*Rendita per figli di invalidi*: 20% della rendita di invalidità corrente.

### Prestazioni di caso di decesso

Art. 16 - Art. 21

*Rendita vitalizia per il coniuge / partner*: 60% della rendita di invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia corrente al momento del decesso.

*Rendita per orfani*: 20% della rendita di invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia corrente.

*Rendita monoparentale* pari al 10% della rendita d'invalidità assicurata.

*Capitale di decesso* pari al 100% del capitale di risparmio accumulato, al netto del valore attuale in contanti delle prestazioni per i superstiti.

### Prestazioni all'uscita Art. 22 - Art. 25

*Capitale di risparmio*: in caso di uscita è dovuto il capitale di risparmio ai sensi dell'Art. 8.

### Promozione della proprietà d'abitazione

Art. 27

Prelievo anticipato o costituzione in pegno di prestazioni previdenziali per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà ad uso proprio.

---

## Indice

<b>A. Disposizioni generali</b>	<b>1</b>
Art. 1 Nome e scopo	1
Art. 2 Persone assicurate, condizioni di affiliazione	2
Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute	3
Art. 4 Età, età di pensionamento	4
Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione	4
Art. 6 Salario annuo assicurato	5
<b>B. Finanziamento</b>	<b>7</b>
Art. 7 Contributi	7
Art. 8 Capitale di risparmio e conti separati	8
Art. 9 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni	10
<b>C. Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>12</b>
Art. 10 Rendita di vecchiaia	12
Art. 11 Capitale di vecchiaia	13
Art. 12 Rendita transitoria AVS	13
Art. 13 Rendita per figli di pensionati	14
<b>D. Prestazioni in caso di invalidità</b>	<b>15</b>
Art. 14 Rendita di invalidità	15
Art. 15 Rendita per figli di invalidi	17
<b>E. Prestazioni in caso di decesso</b>	<b>18</b>
Art. 16 Rendita per il coniuge	18
Art. 17 Rendita per il partner	19
Art. 18 Rendita per il coniuge divorziato	20
Art. 19 Rendita per orfani	20
Art. 20 Rendita monoparentale (rendita per coniuge/orfani)	21
Art. 21 Capitale di decesso	21
<b>F. Prestazioni all'uscita</b>	<b>23</b>
Art. 22 Esigibilità della prestazione di uscita	23
Art. 23 Entità della prestazione di uscita	23
Art. 24 Impiego della prestazione di uscita	24
Art. 25 Esigibilità di pretese dopo l'uscita	24
<b>G. Divorzio</b>	<b>25</b>
Art. 26 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza	25
Art. 27 Divorzio di persone assicurate e invalide	26
Art. 28 Divorzio di pensionati di vecchiaia, rendita divorzile	26

---

<b>H.</b>	<b>Finanziamento della proprietà d'abitazione</b>	<b>28</b>
	Art. 29 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione	28
	Art. 30 Rimborso del prelievo anticipato	29
	Art. 31 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato	29
<b>I.</b>	<b>Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni</b>	<b>30</b>
	Art. 32 Coordinamento delle prestazioni previdenziali	30
	Art. 33 Regresso e subrogazione	31
	Art. 34 Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali	31
	Art. 35 Cessione, costituzione in pegno e compensazione	32
	Art. 36 Adeguamento delle rendite correnti al rincaro	32
	Art. 37 Disposizioni supplementari	32
	Art. 38 Lacune nel Regolamento, controversie	33
	Art. 39 Limitazione della responsabilità	33
	Art. 40 Liquidazione parziale	33
<b>J.</b>	<b>Organizzazione, amministrazione e controllo</b>	<b>34</b>
	Art. 41 Consiglio di fondazione	34
	Art. 42 Direzione operativa, esercizio	34
	Art. 43 Ufficio di revisione, esperto	35
	Art. 44 Obbligo di notifica e di informazione	35
	Art. 45 Obbligo di riservatezza	36
	Art. 46 Equilibrio finanziario, misure di risanamento	36
<b>K.</b>	<b>Disposizioni transitorie e finali</b>	<b>38</b>
	Art. 47 Entrata in vigore, modifiche	38
	Art. 48 Disposizioni transitorie	38
	Art. 49 Diritti acquisiti per le rendite di vecchiaia	39
<b>L.</b>	<b>Terminologia e abbreviazioni</b>	<b>42</b>
<b>M.</b>	<b>Appendici al Regolamento di previdenza</b>	<b>45</b>
	Appendice 1 Entità dei contributi	
	Appendice 2 Riscatto ai fini delle prestazioni massime	
	Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato	
	Appendice 4 Riscatto ai fini delle rendite transitorie AVS	
	Appendice 5 Importi limite, aliquote di conversione e tassi di interesse	
	Appendice 6 Domanda concernente il capitale di vecchiaia (Piano di base)	
	Appendice 7 Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso	

## A. Disposizioni generali

### Art. 1 Nome e scopo

- Scopo <sup>1</sup> Con il nome di Cassa pensione Valora opera una Fondazione con sede a Muttenz che ha come finalità la tutela dalle conseguenze economiche di età, decesso e invalidità per i dipendenti e le dipendenti delle **Imprese Valora Svizzera** e delle aziende con cui la Fondazione ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché i loro parenti e superstiti, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).
- Fanno parte delle Imprese Valora Svizzera la Valora Holding AG e le sue società affiliate in Svizzera, nella misura in cui queste abbiano sottoscritto un contratto di affiliazione con la Fondazione. Alla Fondazione possono essere altresì affiliate ulteriori aziende che risultano strettamente correlate con il Gruppo Valora Svizzera sotto il profilo economico o finanziario. I contratti di affiliazione stipulati in passato possono essere proseguiti a prescindere da un rapporto di stretta correlazione, nella misura in cui ciò risulti giustificato da interessi comuni.
- Cassa pensione <sup>2</sup> La Fondazione gestisce una Cassa pensione con un Piano di base e un Piano complementare. Nel Piano di base sono assicurate le componenti salariali eccedenti la soglia d'ingresso, pari a  $\frac{3}{4}$  della rendita di vecchiaia massima AVS. Parallelamente, il Piano complementare offre una copertura previdenziale per le componenti salariali che eccedono di oltre CHF 5'000 il quintuplo della rendita di vecchiaia massima AVS.
- I diritti e i doveri del datore di lavoro e dei beneficiari della Cassa pensione sono disciplinati dal presente Regolamento.
- Struttura <sup>3</sup> La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'assicurazione principale.
- L'assicurazione preliminare è un'assicurazione di puro rischio che copre i rischi di decesso e di invalidità prima del compimento del 25° anno di età.
- L'assicurazione principale decorre dal compimento del 25° anno di età e presenta le seguenti componenti:
- a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione;
  - b. un'assicurazione per i rischi di decesso e invalidità.
- Registrazione ai sensi della LPP <sup>4</sup> La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 LPP. Essa eroga come minimo le prestazioni conformi alla LPP. La Cassa pensione è soggetta alla vigilanza della BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel.
- Riassicurazione <sup>5</sup> La Fondazione può riassicurare integralmente o parzialmente le prestazioni presso una compagnia di assicurazioni sulla vita soggetta alla vigilanza in materia di assicurazioni.
- Parificazione <sup>6</sup> Tutte le definizioni personali contenute nel presente Regolamento fanno ugualmente riferimento a donne e a uomini.

**Art. 2 Persone assicurate, condizioni di affiliazione**

Platea delle persone assicurate (Piano di base)

<sup>1</sup> Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti delle Imprese Valora Svizzera e delle aziende con cui la Cassa pensione ha sottoscritto un contratto di affiliazione, a condizione che abbiano un salario annuo superiore alla soglia d'ingresso, pari a 3/4 della rendita di vecchiaia AVS (cfr. Appendice 5). Si fa salvo per quanto disposto dal cpv. 3. Per le persone con invalidità parziale, la soglia di ingresso viene ridotta di 1/4, 1/2 o 3/4 analogamente al diritto alla rendita.

I dipendenti delle Imprese Valora Svizzera che sono soggetti al CCNL (Contratto collettivo di lavoro nell'industria alberghiera e della ristorazione), vengono assicurati presso un altro istituto di previdenza che tiene per i propri assicurati un piano di previdenza conforme al CCNL.

Platea delle persone assicurate (Piano complementare)

<sup>2</sup> Le persone da assicurare nel Piano di base e il cui salario annuo eccede di almeno CHF 5'000 il quintuplo della rendita di vecchiaia AVS massima (soglia d'ingresso per il Piano complementare, cfr. Appendice 5) vengono assicurate in via supplementare nel Piano complementare. Per le persone con invalidità parziale, la soglia di ingresso viene ridotta di 1/4, 1/2 o 3/4 analogamente al diritto alla rendita.

Condizioni di esclusione

<sup>3</sup> Non vengono affiliati alla Cassa pensione:

- a. i dipendenti che il 1° gennaio dell'anno civile di riferimento non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;
- b. i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento (Art. 4);
- c. i dipendenti che sono titolari di un contratto di lavoro di durata massima di 3 mesi. Qualora il contratto di lavoro venga prolungato per una durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stata convenuta tale protrazione. Se più impieghi successivi durano in totale più di 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di lavoro. Se prima del primo inizio del lavoro si pattuisce tuttavia che la durata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro;
- d. i dipendenti che svolgono un'attività lavorativa secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che svolgono un'attività lavorativa indipendente come attività principale;
- e. le persone che ai sensi dell'Al hanno un grado di invalidità minima del 70% nonché le persone che ai sensi dell'Art. 26a LPP continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso il loro precedente istituto di previdenza;
- f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertura sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esenzione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non si applica alle persone che sono assoggettate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento.

- Discesa sotto la soglia di ingresso <sup>4</sup> Se il salario annuo scende sotto l'importo definito come soglia d'ingresso (Appendice 5) e di conseguenza un dipendente non va più assicurato obbligatoriamente in conformità al presente Regolamento, viene a cadere il diritto alle prestazioni regolamentari. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio ed eventuali averi di conti separati e anche gli eventuali capitali di risparmio nel Piano complementare secondo l'Art. 8 al massimo per due anni, senza pagamento dei contributi, eccetto nel caso in cui la persona assicurata esiga un versamento della sua prestazione di uscita secondo l'Art. 23. Se entro quest'arco di tempo si verifica un caso di previdenza, vengono erogati i capitali di risparmio. I diritti maturati seguono per analogia le disposizioni del presente Regolamento.
- Assicurazione facoltativa <sup>5</sup> La Cassa pensione non tiene alcuna assicurazione facoltativa per i dipendenti a tempo parziale riguardo la parte del salario che costoro percepiscono da altri datori di lavoro.
- Assicurazione esterna <sup>6</sup> La Cassa pensione non tiene alcuna assicurazione per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza che sussista il diritto a una rendita.
- Congedo non retribuito <sup>7</sup> In caso di congedo non retribuito, la copertura assicurativa resta in vigore in misura invariata qualora vengano versati, senza riduzioni, i contributi di risparmio e i contributi di rischio e a condizione che venga stipulata un'assicurazione dietro accordo. Al fine di mantenere la copertura assicurativa per il caso di invalidità e di decesso, durante il congedo non retribuito sussiste anche la possibilità di versare solo i contributi di rischio.

Il pagamento di questi contributi su base volontaria effettuato durante il congedo non retribuito è limitato a una durata massima di 6 mesi. La persona assicurata stipula una corrispondente regolamentazione con il datore di lavoro. Qualora venga interrotto il pagamento dei contributi, la copertura assicurativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo la cessazione del pagamento di tali contributi. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni del cpv. 3.

### **Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute**

- Accertamento dello stato di salute <sup>1</sup> La Direzione operativa chiede una dichiarazione sullo stato di salute (formulario) alle persone in procinto di aderire alla Cassa pensione, le quali percepiscono un salario annuo superiore al quadruplo della rendita di vecchiaia AVS massima. Sulla base delle indicazioni fornite, la Cassa pensione può richiedere che la persona si sottoponga a spese della Cassa stessa a una visita da parte del medico di fiducia della stessa, il cui esito dovrà essere redatto in un certificato medico all'attenzione della Cassa pensione.
- Riserva <sup>2</sup> Qualora la visita medica evidenzii un grado di rischio più elevato, dietro raccomandazione del medico di fiducia la Cassa pensione può formulare una riserva per motivi di salute relativa alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può avere una durata massima di 5 anni a far data dall'ingresso nella Cassa pensione. Qualora in tale arco di tempo si verifichi un caso di prestazione, la cui causa è riconducibile alla riserva, le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte vita natural durante alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. Verrà versata in via supplementare la parte sovraobbligatoria della prestazione di ingresso conferita, maggiorata degli interessi.

Riserve pre-gresse	<p><sup>3</sup> Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita apporata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza. In tal caso è tuttavia necessario tenere conto del periodo già trascorso per la riserva presso il precedente istituto di previdenza.</p>
Patologie pre-gresse	<p><sup>4</sup> Qualora si verifichi un caso di previdenza prima dell'effettuazione della visita medica, la Cassa pensione ha facoltà di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle obbligatorie ai sensi della LPP, a condizione che tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui la persona in questione soffreva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali è soggetta a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per malattie e infermità in corso.</p>
Pregressa incapacità al lavoro	<p><sup>5</sup> Qualora prima o al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non abbia la piena capacità al lavoro, senza tuttavia risultare invalido ai sensi della LPP a causa di tale incapacità al lavoro, e qualora la causa dell'incapacità al lavoro porti all'invalidità o al decesso entro il termine determinante ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio ai sensi del presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro la persona assicurata risultava coperta presso un altro istituto di previdenza, è quest'ultimo ad essere chiamato a rispondere per l'erogazione delle rispettive prestazioni.</p>

#### **Art. 4 Età, età di pensionamento**

Età	<p><sup>1</sup> L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.</p>
Età ordinaria di pensionamento	<p><sup>2</sup> L'età di pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È possibile un pensionamento anticipato o differito.</p>
Età in caso di pensionamento	<p><sup>3</sup> L'età determinante ai fini della determinazione dell'aliquota di conversione viene definita con precisione in base agli anni e ai mesi. A tale scopo non si considera invece il periodo che intercorre tra il compleanno e il primo giorno del mese successivo.</p>

#### **Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione**

Inizio	<p><sup>1</sup> La copertura assicurativa decorre dal momento di inizio del rapporto di lavoro.</p>
Fine	<p><sup>2</sup> L'obbligo assicurativo cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non sussistano diritti a prestazioni di previdenza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall'Art. 22 all'Art. 25.</p>
Affiliazione	<p><sup>3</sup> L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha luogo il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, quella all'assicurazione principale il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.</p>
Copertura successiva	<p><sup>4</sup> Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a godere della copertura dei rischi di morte e di invalidità per un periodo di un mese. Qualora la persona stipuli un nuovo rapporto previdenziale prima della decorrenza di tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.</p>



**Art. 6 Salario annuo assicurato**

Salario annuo  
determinante

<sup>1</sup> Il salario annuo determinante ai fini previdenziali si compone dei seguenti elementi:

- a. 13 mensilità, ovvero salario annuo previsto in caso di stipendio a ore per le nuove assunzioni,
- b. più eventuali supplementi per lavoro contrattualmente concordato nei giorni di sabato, domenica e festivi,
- c. più eventuali partecipazioni ai risultati (ultimo importo corrisposto, ovvero importo target in base al contratto di lavoro in caso di nuova assunzione).

Ai fini della definizione del salario annuo determinante è necessario tenere conto dei seguenti principi:

- a. le componenti salariali di natura non ricorrente come le remunerazioni per le ore di straordinario e i premi per anzianità di servizio non vengono considerati;
- b. eventuali perdite di salario a seguito di malattia, infortunio o servizio militare non vengono dedotte.

In caso di persone assicurate con rapporto di lavoro di stipendio orario, il salario annuo per la definizione dei contributi viene definito ai sensi dell'art. 7 cpv. 6, per le prestazioni assicurate ai sensi dell'art. 14 cpv. 5 e per il riscatto delle prestazioni massime e/o per il pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 e/o 3.

Ingresso infrannuale

<sup>2</sup> In caso di ingresso infrannuale, il salario si calcola su base annua attraverso una proiezione.

Importo di coordinamento  
(Piano di base)

<sup>3</sup> L'importo di coordinamento per il Piano di base è pari a 3/4 della rendita di vecchiaia AVS massima (cfr. Appendice 5).

Importo di coordinamento  
(Piano complementare)

<sup>4</sup> L'importo di coordinamento per il Piano complementare è pari al quintuplo della rendita di vecchiaia AVS massima (cfr. Appendice 5).

Salario annuo assicurato  
(Piano di base)

<sup>5</sup> Il salario annuo assicurato (Piano di base) è pari alla parte del salario annuo che eccede l'importo di coordinamento (Piano di base).

Salario annuo assicurato  
(Piano complementare)

<sup>6</sup> Il salario annuo assicurato (Piano complementare) è pari alla parte del salario annuo che eccede l'importo di coordinamento (Piano complementare).

Minimo / Massimo  
(Piano di base)

<sup>7</sup> Il salario annuo assicurato (Piano di base) è limitato. Esso ammonta ad almeno 1/8 della rendita di vecchiaia AVS massima, È limitato a 29¼ volte l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).

Minimo / Massimo  
(Piano complementare)

<sup>8</sup> Il salario annuo assicurato (Piano complementare) è limitato. Esso ammonta ad almeno CHF 5000, se il salario annuo raggiunge almeno l'importo del quintuplo della rendita di vecchiaia AVS massima + CHF 5000; nel caso di un salario annuo inferiore, esso è invece pari a CHF 0. Il salario annuo assicurato (Piano complementare) è limitato verso l'alto a 25 volte l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).

---

Adeguamenti salariali	<p><sup>9</sup> Si tiene conto in misura corrente degli adeguamenti salariali. Per le persone completamente inabili al lavoro o completamente invalide non vengono tuttavia attuati adeguamenti. Qualora si verifichi un caso di previdenza, si revocano gli adeguamenti eventualmente non dovuti.</p> <p>In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare applicazione per analogia l'Art. 3.</p>
Adeguamenti degli importi limite	<p><sup>10</sup> Per le persone parzialmente invalide, l'importo di coordinamento, la soglia di ingresso e il salario massimo vengono ridotti rispettivamente di <math>\frac{1}{4}</math>, <math>\frac{1}{2}</math> o <math>\frac{3}{4}</math> in analogia al diritto alla rendita secondo l'Art. 14 cpv. 3.</p>
Diritti acquisiti dopo il 58° anno di età	<p><sup>11</sup> Le persone assicurate, il cui salario annuo si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età, possono richiedere, presentando un'apposita domanda scritta, la prosecuzione della copertura sul precedente salario annuo assicurato (Piano di base e Piano complementare) fino al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'Art. 4 cpv. 2, a condizione che i rispettivi contributi continuino ad essere versati.</p> <p>La prosecuzione della copertura sul precedente salario annuo assicurato (Piano di base e Piano complementare) non è possibile se la persona assicurata percepisce già prestazioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale).</p>
Adeguamento salariale in caso di invalidità	<p><sup>12</sup> Se una persona assicurata viene dichiarata invalida, la previdenza viene ripartita, secondo la graduazione della rendita secondo l'Art. 14, in una parte passiva corrispondente all'invalidità, per cui non vengono effettuati adeguamenti salariali, e in una parte attiva, per cui vengono effettuati adeguamenti salariali secondo le disposizioni di questo articolo. Riguardo la parte attiva, il beneficiario di una rendita di invalidità è equiparato a una persona assicurata.</p>

## B. Finanziamento

### Art. 7 Contributi

- Inizio dell'obbligo di contribuzione <sup>1</sup> L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal giorno dell'affiliazione alla Cassa pensione.
- Fine dell'obbligo di contribuzione <sup>2</sup> L'obbligo di versamento dei contributi termina:
- a. con l'uscita dalla Cassa pensione o in caso di discesa al di sotto della soglia d'ingresso,
  - b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia;
  - c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso;
  - d. con la conclusione della protrazione del pagamento del salario o con l'esaurimento dell'indennità giornaliera;
- tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento.
- Contributi complessivi <sup>3</sup> I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti due componenti:
- a. contributi di risparmio e contributi di rischio e altri contributi, di seguito indicati congiuntamente come contributo di rischio.
- Contributi di risparmio <sup>4</sup> I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio.
- Contributi di rischio <sup>5</sup> I contributi di rischio contribuiscono al finanziamento
- a. della copertura del rischio di decesso, invalidità e longevità
  - b. dei costi di finanziamento,
  - b. dei contributi al Fondo di garanzia;
  - c. delle spese amministrative e degli altri costi.
- I contributi di rischio non fanno parte delle prestazioni di uscita ai sensi dell'art. 23.
- Entità dei contributi <sup>6</sup> L'importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è definito nell'Appendice 1.
- Per le persone assicurate assunte con stipendio orario, i contributi vengono versati sulla base del salario effettivamente corrisposto in ogni singolo mese. I parametri per la determinazione del salario annuo assicurato (deduzione di coordinamento, importo minimo/massimo) vengono di conseguenza calcolati mediante la proiezione sull'arco di un anno.
- Riduzione salariale dopo il 58° anno di età <sup>7</sup> In caso di protrazione della copertura sul precedente salario annuo assicurato (Piano di base e Piano complementare) dopo una riduzione salariale avvenuta successivamente al 58° anno di età (cfr. Art. 6 cpv. 11), i contributi di risparmio e i contributi di rischio supplementari nonché eventuali contributi di risanamento secondo l'Art. 46 cpv. 4 lett. a sono a carico della persona assicurata.
- Detrazioni salariali <sup>8</sup> Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo complessivo dei contributi, Egli detrae dal salario della persona assicurata la parte di competenza di quest'ultima. I contributi vanno pagati a cadenza mensile. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un adeguato interesse di mora.

Contributo ai costi amministrativi	<sup>9</sup> Il datore di lavoro paga alla Cassa pensione Valora un contributo ai costi amministrativi di CHF 2.60 per assicurato/mese (Indice 2010). Tale importo può essere adeguato in qualsiasi momento da parte del Consiglio di fondazione.
Esonero dal pagamento dei contributi	<sup>10</sup> Se una persona assicurata diviene incapace al lavoro, sia il datore di lavoro che la persona assicurata sono esonerati dal pagamento dei contributi una volta terminata la prosecuzione del pagamento del salario rispettivamente delle indennità giornaliere di malattia, nei limiti posti dall'incapacità al lavoro. Dopo che è maturato il diritto a una rendita di invalidità, il datore di lavoro e la persona assicurata sono esonerati dal pagamento dei contributi in base alla graduazione della rendita secondo l'Art. 14 cpv. 3.

## Art. 8 Capitale di risparmio e conti separati

Conto di risparmio	<sup>1</sup> Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata.
Costituzione del capitale di risparmio	<sup>2</sup> Al conto di risparmio vengono accreditati: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. le prestazioni d'ingresso,</li> <li>b. i contributi di risparmio,</li> <li>c. i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;</li> <li>d. i trasferimenti a seguito di divorzio;</li> <li>e. eventuali importi di riscatto, oltre che</li> <li>f. gli interessi.</li> </ul> <p>Al conto di risparmio vengono addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;</li> <li>b. gli indennizzi di compensazione in seguito di divorzio.</li> </ul> <p>La somma di questi fattori dà il capitale di risparmio.</p>
Importo dei contributi di risparmio	<sup>3</sup> L'entità dei contributi di risparmio è stabilita nell'Appendice 1.
Conto separato «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato»	<sup>4</sup> Gli importi per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato vengono accreditati su un conto separato denominato «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato». Per tale conto trova applicazione per analogia il cpv. 2. Il capitale di risparmio su questo conto non viene tenuto in considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità.
Conto separato «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS»	<sup>5</sup> Gli importi per il riscatto ai fini del finanziamento di una rendita transitoria AVS vengono accreditate su un conto separato denominato «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS». Per tale conto trova applicazione per analogia il cpv. 2. Il capitale di risparmio su questo conto non viene tenuto in considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità.

Capitale di risparmio nel Piano complementare

- <sup>6</sup> Per gli assicurati nel Piano complementare viene inoltre tenuto ancora un conto di risparmio (Piano complementare). Su tale conto vengono accreditati:
- a. i versamenti ai sensi delle disposizioni transitorie (Art. 48);
  - b. i contributi di risparmio;
  - c. i rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;
  - d. i trasferimenti a seguito di divorzio;
  - e. eventuali importi di riscatto, oltre che
  - f. gli interessi.

Al conto di risparmio (Piano complementare) vengono addebitati:

- a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;
- b. gli indennizzi di compensazione in seguito di divorzio.

La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio (Piano complementare).

Tasso di interesse

- <sup>7</sup> I tassi di interesse per la remunerazione dei singoli conti per l'esercizio concluso vengono stabiliti annualmente dal Consiglio di fondazione tenendo in considerazione la situazione finanziaria contingente.

Il tasso di interesse per le mutazioni viene stabilito anticipatamente e vale per le uscite e i casi di previdenza infrannuali.

Il tasso di interesse per l'esercizio concluso si applica ai conti delle persone assicurate che entro la fine dell'anno non hanno abbandonato la Cassa pensione.

Remunerazione

- <sup>8</sup> L'interesse viene calcolato in base al livello dei conti rilevato alla fine dell'anno precedente ed è accreditato alla fine dell'anno civile.

Remunerazione pro rata

- <sup>9</sup> Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto, si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o a seguito di divorzio, ovvero qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nell'anno in corso vengono calcolati pro rata temporis.

Contributi in caso di invalidità (Piano complementare)

- <sup>10</sup> In caso di invalidità totale, i contributi di risparmio (Piano complementare) continuano a essere accreditati sul capitale di risparmio fino all'età di pensionamento, in base all'ultimo salario annuo assicurato. In caso di invalidità parziale, il capitale di risparmio (Piano complementare) viene ripartito in una parte di invalidità (passiva) e in una parte di validità (attiva), in funzione della graduazione della rendita di cui all'art. 14. La parte passiva viene gestita in modo analogo al caso di una persona totalmente invalida, mentre la parte attiva viene gestita come per una persona assicurata.

**Art. 9 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni**

Prestazione di entrata

<sup>1</sup> Tutte le prestazioni di uscita rivenienti da precedenti rapporti e istituti di previdenza, inclusi gli averi di conti e/o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono essere apportate alla Cassa pensione (Piano di base) come prestazione di entrata. L'intero importo viene accreditato sul conto di risparmio con valuta nella data di trasferimento. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa al trasferimento completo di tutte le prestazioni di uscita.

Se per una persona assicurata, che aderisce anche al Piano complementare, la prestazione di entrata è maggiore del capitale di risparmio massimo secondo l'Appendice 2, l'importo eccedente va impiegato secondo l'Art. 24 cpv. 2.

Riscatto ai fini delle prestazioni massime

<sup>2</sup> Una persona assicurata, che ha capacità al lavoro completa e che non raggiunge le prestazioni massime, può riscattare prestazioni previdenziali supplementari in qualsiasi momento prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto dei cpvv. 7 e 8 e tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rivenienti da precedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi dell'Art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 2.

Ai fini della determinazione della somma di riscatto massima possibile devono essere sommati il Piano di base e l'eventuale Piano complementare.

Ai fini della determinazione della possibile somma di riscatto, per le persone assicurate assunte con stipendio orario viene presa in considerazione la media dei salari assicurati nell'arco degli ultimi 12 mesi. Se la persona assicurata è stata affiliata alla Cassa pensione per meno di 12 mesi, il salario annuo assicurato viene definito mediante una proiezione degli stipendi percepiti fino a tale momento.

Riscatto ai fini del pensionamento anticipato

<sup>3</sup> Dopo che una persona assicurata, che ha capacità al lavoro, ha riscattato integralmente le prestazioni previdenziali mancanti ai sensi del cpv. 2, può inoltre riscattare la riduzione della rendita in seguito al pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 3. L'importo eccedente la somma massima possibile del conto di risparmio ai sensi del cpv. 2 deve fare cumulo su un possibile riscatto.

Ai fini della determinazione del riscatto massimo possibile devono essere sommati il Piano di base e l'eventuale Piano complementare.

Per quanto riguarda le persone assicurate con rapporto di lavoro di stipendio orario, ai fini della determinazione della possibile somma di riscatto trova applicazione per analogia il cpv. 2.

Prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il riscatto ai fini del pensionamento anticipato

<sup>4</sup> Qualora la rendita di vecchiaia che risulta tenendo in considerazione il conto di risparmio «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» superi di oltre il 5% la rendita di vecchiaia assicurata all'età pensionabile, derivante dal conto di risparmio, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

- a. la persona assicurata e il datore di lavoro non versano più contributi, ad eccezione dei contributi di risanamento secondo l'Art. 46 cpv. 4 lett. a;
- b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene congelata, eccetto che si verifichi una riduzione generale delle aliquote di conversione. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, si determina la rendita di vecchiaia dovuta applicando quest'aliquota di conversione congelata;
- c. tutti i conti non vengono più remunerati;

Non si tiene conto dei superamenti del target di prestazione a seguito di modifiche del grado di occupazione o di conferimenti a seguito di divorzio. La rendita di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento viene determinata sulla base del salario annuo assicurato massimo degli ultimi cinque anni.

Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS	<sup>5</sup> La persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente una rendita transitoria AVS o parti di essa, conformemente alla Tabella riportata nell'Appendice 4. L'importo eccedente la somma massima possibile del Conto di risparmio ai sensi del cpvv. 2 e 3 deve essere computato a un possibile riscatto.
Trasferimento dal conto di risparmio supplementare	<sup>6</sup> Se per una persona assicurata viene tenuto un conto di risparmio supplementare «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» e se, a seguito del mutare delle condizioni generali, esiste nuovamente la possibilità di effettuare conferimenti ai fini delle prestazioni massime secondo il cpv. 2, è possibile effettuare un trasferimento dal conto di risparmio supplementare al capitale di risparmio. L'età di pensionamento anticipata viene adeguata di conseguenza (cpv. 4).
Deducibilità fiscale	<sup>7</sup> La deducibilità fiscale di un riscatto deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti.
Limitazioni	<sup>8</sup> Qualora vengano effettuati acquisti su base volontaria, le prestazioni risultanti non potranno essere nuovamente prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale entro i 3 anni successivi. Tale limitazione non trova applicazione in caso di riacquisto a seguito di divorzio (cfr. art. 26).  Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo avere rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno ottenuto un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione possono effettuare nuovamente acquisti volontari a partire dal momento in cui non è più possibile chiedere un prelievo anticipato, qualora l'acquisto unitamente ai prelievi anticipati non superi le prestazioni previdenziali massime consentite, a cui si ha diritto.
Persone provenienti dall'estero	<sup>9</sup> Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi all'ingresso la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato. Questo limite riguardante il riscatto non vale qualora venga effettuato un trasferimento diretto dall'essere previdenziale presso un istituto di previdenza estero alla nostra Cassa pensione. Per tale trasferimento non è inoltre possibile rivendicare alcuna detrazione in sede di imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Partecipazione del datore di lavoro	<sup>10</sup> Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto.

## C. Prestazioni di vecchiaia

### Art. 10 Rendita di vecchiaia

Diritto	<sup>1</sup> A raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria rispettivamente dell'età di pensionamento anticipato la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia. È possibile un pensionamento anticipato o differito.
Rendita di vecchiaia o capitale di vecchiaia	<sup>2</sup> Nel Piano di base è prevista l'erogazione di una rendita di vecchiaia fino a concorrenza di un importo pari al quadruplo della rendita di vecchiaia AVS massima; per il capitale di risparmio eccedente tale somma è invece previsto il percepimento sotto forma di capitale. Nel Piano complementare viene corrisposto un capitale di vecchiaia.
Importo della rendita di vecchiaia	<sup>3</sup> L'importo della rendita di vecchiaia annua è dato dal capitale di risparmio disponibile, tenuto conto di un eventuale capitale di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato, convertito in rendita tramite applicazione dell'apposita aliquota di conversione (cfr. Appendice 5).
Pensionamento anticipato	<sup>4</sup> Il pensionamento anticipato è possibile allo scioglimento del rapporto di lavoro e all'abbandono dell'attività lucrativa, a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. La rendita di vecchiaia diviene esigibile nel momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.
Riduzione della rendita di vecchiaia	<sup>5</sup> L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato è dato dal capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento anticipato, tenuto conto di un eventuale capitale di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato, moltiplicato per l'aliquota di conversione riportata nell'Appendice 5.
Pensionamento parziale	<sup>6</sup> Il pensionamento può avvenire in forma parziale qualora l'attività lavorativa venga ridotta nella misura di almeno il 20% del grado di occupazione totale. Il pensionamento può avvenire al massimo in tre fasi.  Se il salario annuo scende sotto la soglia di ingresso (Appendice 5) diviene esigibile l'intera rendita di vecchiaia.  In caso di pensionamento parziale, anticipato o differito, la persona assicurata ha la responsabilità di chiarire la modalità di tassazione delle prestazioni di vecchiaia.
Pensionamento differito	<sup>7</sup> Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga protratto oltre l'età di pensionamento, è possibile differire la rendita di vecchiaia al più tardi fino al compimento del 70° anno di età. La rendita di vecchiaia diviene esigibile nel momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.  Nel caso in cui venga differita la rendita di vecchiaia, il salario annuo deve ammontare ad almeno il 25% del grado di occupazione totale.
Invalidità e pensionamento	<sup>8</sup> Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il pensionamento anticipato o parziale, rispettivamente durante il periodo di differimento, non vi è alcun diritto alle prestazioni di invalidità, bensì sono erogate prestazioni di vecchiaia.
Decesso durante il differimento	<sup>9</sup> In caso di decesso durante il periodo di differimento del pensionamento, per le rendite di vecchiaia non percepite si adotta una procedura analoga al capitale in caso di decesso secondo l'Art. 21.



Condizioni per il differimento <sup>10</sup> In caso di differimento dell'intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo deve risultare pari ad almeno due terzi di quello che la persona assicurata percepiva al decorrere dell'età di pensionamento; in caso di differimento di metà della prestazione di vecchiaia, tale importo deve essere invece pari ad almeno un terzo.

## Art. 11 Capitale di vecchiaia

Prelievo del capitale di risparmio <sup>1</sup> In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può percepire il capitale di risparmio (maggiorato di un eventuale conto di risparmio supplementare «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» e «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS»), oppure parti di esso, sotto forma di capitale di vecchiaia. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'Art. 10. Un prelievo in capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il prelievo del capitale di risparmio comporta l'estinzione di tutti i relativi diritti regolamentari vantati nei confronti della Cassa pensione.

Dichiarazione scritta <sup>2</sup> Un'apposita richiesta scritta in tal senso (cfr. Appendice 6) va presentata al più tardi 6 mesi prima del compimento dell'età di pensionamento, ovvero al più tardi 6 mesi prima di un eventuale pensionamento anticipato. Una volta scaduto il termine di iscrizione, tale domanda ha carattere irrevocabile. Per il capitale di vecchiaia comunque previsto ai sensi dell'art. 10 cpv. 2, tale domanda risulta ridondante.

Consenso del coniuge <sup>3</sup> Qualora la persona assicurata sia coniugata, la domanda è valida soltanto se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.

Restrizioni in caso di rendita di invalidità corrente <sup>4</sup> Nel contesto del Piano di base, i beneficiari di una rendita di invalidità non possono chiedere il prelievo in capitale. Questo principio trova applicazione per l'intero capitale di vecchiaia, ed è valido anche nel caso in cui la persona assicurata abbia presentato richiesta scritta per il percepimento del capitale prima che si verificasse l'incapacità al guadagno. Per contro, nel Piano complementare il capitale di vecchiaia viene corrisposto una volta decorsa la rendita temporanea di invalidità.

## Art. 12 Rendita transitoria AVS

Possibilità di percepimento <sup>1</sup> Le persone assicurate che optano per il pensionamento anticipato hanno la possibilità di percepire una rendita transitoria AVS al fine di compensare la prestazione di vecchiaia AVS mancante. In caso di percepimento effettivo, le prestazioni di vecchiaia della Cassa pensione vengono ridotte.

Inizio / Fine <sup>2</sup> La corresponsione della rendita transitoria AVS ha inizio a partire dallo stesso momento del versamento della rendita di vecchiaia anticipata da parte della Cassa pensione. Essa si estingue con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'Art. 4, con l'inizio del pagamento di una rendita da parte dell'AI, ovvero con il decesso della persona assicurata.

Entità <sup>3</sup> La persona assicurata può stabilire individualmente l'importo della rendita transitoria AVS. In particolare, l'importo di questa rendita non può superare la rendita di vecchiaia massima AVS e viene definito fin dall'inizio per l'intera durata del percepimento.

---

Finanziamento	<sup>4</sup> Qualora la persona assicurata non abbia prefinanziato la rendita transitoria AVS in conformità con l'Appendice 4, in caso di percepimento di una rendita transitoria AVS l'avere di vecchiaia viene ridotto a partire dal momento del pensionamento anticipato in misura pari al 95% della rendita transitoria AVS corrisposta. Le prestazioni coassicurate in corso e oggetto di aspettativa si commisurano alla rendita di vecchiaia ridotta.
Decesso durante il percepimento	<sup>5</sup> In caso di decesso mentre è in corso il percepimento di una rendita transitoria AVS, le mensilità di rendita transitoria AVS non ancora percepite vengono corrisposte come fossero un capitale supplementare in caso di decesso secondo l'Art. 21.

### **Art. 13 Rendita per figli di pensionati**

Diritto	<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che in caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani secondo l'Art. 19.
Inizio / Fine	<sup>2</sup> La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.
Entità	<sup>3</sup> La rendita per figli di pensionati è pari, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di vecchiaia in corso di erogazione.
Restrizioni	<sup>4</sup> Le rendite per figli di pensionati vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle rendite di vecchiaia ugualmente dovute e alla rendita AVS, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito, rispettivamente nel caso dei pensionati parziali il 90% del salario annuo massimo negli ultimi cinque anni. Trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 32). La rendita per figli di pensionati non può superare per ciascun figlio l'80% della rendita di vecchiaia AVS massima.

## D. Prestazioni in caso di invalidità

### Art. 14 Rendita di invalidità

Diritto <sup>1</sup> Hanno diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi dell'AI sono invalide per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero assicurate nella Cassa pensione.

Grado di invalidità <sup>2</sup> Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. In caso di soggetti che svolgono un'attività lavorativa parziale è la Cassa pensione stessa a rilevare il grado di invalidità sulla base degli accertamenti dell'AI.

Graduazione della rendita <sup>3</sup> Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrisposta una rendita di invalidità intera. Vi è il diritto a tre quarti di rendita in caso di invalidità di almeno il 60%, a metà rendita con un grado di invalidità di almeno il 50% e a un quarto di rendita con un grado di almeno il 40%. Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà diritto alla rendita di invalidità.

Inizio <sup>4</sup> Il diritto alle prestazioni di invalidità matura al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro oppure della riduzione del salario, non prima tuttavia della cessazione della protrazione del pagamento del salario.

Fino all'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere di malattia o di infortunio non vi è alcun diritto a percepire prestazioni di invalidità qualora:

- a. la persona assicurata riceva, al posto del salario pieno, indennità giornaliera dell'assicurazione malattia oppure dell'assicurazione contro gli infortuni, che ammontino ad almeno l'80% del mancato salario e
- b. in caso di diritto all'indennità giornaliera di malattia, l'assicurazione per le indennità giornaliere di malattia sia cofinanziata almeno per metà dal datore di lavoro.

Il diritto alla rendita di invalidità matura a partire dall'inizio di erogazione della rendita AI, tuttavia non prima della conclusione della protrazione del pagamento del salario o dell'esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell'assicurazione per la perdita di salario.

<p>Importo (Piano di base)</p>	<p><sup>5</sup> La rendita di invalidità totale annua corrisponde alla rendita di vecchiaia calcolata tramite proiezione, sulla base del capitale di risparmio secondo l'Art. 8 cpv. 2, applicando il tasso di interesse proiettato del 2%. Quest'ultima si calcola con l'aliquota di conversione valida al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, secondo le modalità indicate nell'Appendice 5. Qualora la rendita di invalidità ecceda il quadruplo della rendita di vecchiaia AVS massima, per la parte eccedente si applica l'aliquota di conversione del 4.3%. La rendita di invalidità è pari al massimo al 70% del salario annuo assicurato.</p>
	<p>La base per il calcolo delle prestazioni è costituita dal salario annuo assicurato (Piano di base) ai sensi dell'art. 6 cpv. 5. Per le persone assicurate assunte con stipendio orario, le prestazioni previdenziali vengono calcolate sulla media del salario assicurato nel corso degli ultimi 12 mesi. Se la persona assicurata è stata affiliata alla Cassa pensione per meno di 12 mesi, il salario annuo assicurato viene definito mediante una proiezione degli stipendi percepiti fino a tale momento. In caso di mancato raggiungimento della soglia di ingresso (salario annuo medio per le persone a salario orario) si applica l'Art. 2 cpv. 4.</p>
	<p>Inoltre, eventuali averi presenti sui conti «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» e «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS» vengono corrisposti separatamente. In caso di invalidità parziale, viene riconosciuto un avere di importo pari al rapporto tra la rendita d'invalidità corrisposta dalla Cassa pensione e la rendita d'invalidità completa.</p>
<p>Fine (Piano di base)</p>	<p><sup>6</sup> Il diritto a una rendita di invalidità si estingue con la cessazione dello stato di invalidità o con il decesso della persona assicurata.</p>
<p>Importo (Piano complementare)</p>	<p><sup>7</sup> In caso di invalidità, le persone assicurate nel Piano complementare hanno inoltre diritto a una rendita temporanea di invalidità pari al 5% del salario assicurato nel Piano complementare. Sussiste altresì un diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.</p>
<p>Fine (Piano complementare)</p>	<p><sup>8</sup> Il diritto a una rendita di invalidità si estingue con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, con la cessazione dello stato di invalidità o con il decesso della persona assicurata.</p>
<p>Prestazioni collegate</p>	<p><sup>9</sup> Le prestazioni collegate all'importo della rendita di invalidità (come la rendita per il coniuge e le rendite per i figli) sono stabilite sulla base della rendita di invalidità derivante dal Piano di base, senza tenere conto della rendita del Piano complementare.</p>
<p>Limitazione complessiva</p>	<p><sup>10</sup> Le rendite di invalidità derivanti dal Piano di Base e dal Piano complementare sono limitate complessivamente verso l'alto a 12 volte la rendita di vecchiaia AVS massima (cfr. Appendice 5). In tale ambito, viene prima ridotta la rendita dal Piano complementare.</p>
<p>Infermità congenita</p>	<p><sup>11</sup> Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione una persona sia incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni di invalidità derivante da tali cause di incapacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro è aumentata ad oltre il 40% durante il periodo di assicurazione.</p>

- Invalidità parziale <sup>12</sup> In caso di aumento del grado di invalidità di una persona parzialmente invalida, la cui precedente invalidità parziale non era assicurata presso la Cassa pensione, valgono i seguenti principi:
- a. se l'aumento è riconducibile alla stessa causa della precedente invalidità parziale, non sussiste alcun diritto a una prestazione corrispondente;
  - b. se l'aumento è dovuto a un'altra causa, sussiste il diritto a nuove prestazioni in misura pari all'aumento stesso. A tale riguardo, sono determinanti le prestazioni assicurate al momento dell'aumento del grado di invalidità.

In caso di aumento del grado di invalidità di una persona parzialmente invalida, la cui precedente invalidità parziale è assicurata presso la Cassa pensione, si applicano i seguenti principi:

- a. se l'aumento è riconducibile alla stessa causa della precedente invalidità parziale, le prestazioni di invalidità già in corso di erogazione vengono adeguate al nuovo grado di invalidità;
- b. se l'aumento è dovuto a una causa diversa, le prestazioni già in corso di erogazione continuano ad essere concesse senza alcuna variazione. Sussiste un diritto al percepimento delle nuove prestazioni in misura pari all'aumento di grado riconosciuto. A tale riguardo, sono determinanti le prestazioni assicurate al momento dell'aumento del grado d'invalidità.

- Mancanza del decreto dell'AI <sup>13</sup> Se l'AI non constata alcun grado di invalidità in quanto la persona assicurata non è contemporaneamente coperta ai fini AI, oppure perché il periodo contributivo è insufficiente ai fini dell'erogazione di prestazioni, la Cassa pensione riconosce l'invalidità in base al grado di invalidità stabilito o attestato dal proprio medico di fiducia o dal medico di fiducia del riassicuratore.

## Art. 15 Rendita per figli di invalidi

- Diritto <sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'invalidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'art. 19.
- Inizio / Fine <sup>2</sup> La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita d'invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1.
- Entità <sup>3</sup> La rendita annua intera per figli di invalidi ammonta per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita d'invalidità assicurata. In caso di invalidità parziale, l'entità della rendita per figli d'invalidi è determinata dall'Art. 14 cpv. 3.
- Restrizioni <sup>4</sup> Le rendite per figli di invalidi vengono decurtate nella misura in cui, unitamente alle altre rendite dovute dalla Cassa pensione nonché alla rendita AVS/AI, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito. Trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 32). La rendita per figli di invalidi non può superare per ciascun figlio la rendita di vecchiaia AVS massima.

## E. Prestazioni in caso di decesso

### Art. 16 Rendita per il coniuge

Diritto	<p><sup>1</sup> Il coniuge di una persona assicurata deceduta o di un beneficiario di rendita deceduto ha diritto a una rendita per il coniuge a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. debba provvedere al sostentamento di uno o più figli o</li> <li>b. aveva compiuto i 45 anni e il matrimonio era durato almeno 5 anni. Alla durata del matrimonio viene sommato anche il periodo della convivenza antecedente le nozze ai sensi dell'art. 17, nella misura in cui tale convivenza fosse stata regolarmente notificata alla direzione operativa della Cassa pensione.</li> </ul>
Liquidazione unica	<p><sup>2</sup> Qualora il coniuge non soddisfi nessuno di questi requisiti, ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 annualità della rendita per il coniuge.</p>
Inizio / Fine	<p><sup>3</sup> Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario ovvero la rendita della persona assicurata deceduta non vengono più corrisposte per la prima volta e Tale diritto si estingue con la morte del coniuge superstite.</p> <p>Ugualmente la rendita per il coniuge termina in caso di nuovo matrimonio o di costituzione di un'unione domestica registrata, laddove è riconosciuto il diritto a una liquidazione unica per il coniuge pari a 3 annualità di rendita.</p>
Entità	<p><sup>4</sup> In caso di decesso di una persona assicurata, la rendita annua per il coniuge è pari al 60% della rendita di invalidità assicurata. In caso di decesso del beneficiario di una rendita, la rendita annua per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia o di invalidità in corso.</p>
Rendita per il coniuge in caso di prelievo in capitale della rendita di vecchiaia	<p><sup>5</sup> Qualora una parte della rendita di vecchiaia sia stata percepita sotto forma di capitale, la rendita per il coniuge viene corrisposta soltanto per la parte di rendita restante.</p>
Riduzioni della rendita	<p><sup>6</sup> Qualora il matrimonio venga contratto dopo il 65° anno di età compiuto, si riduce la rendita per il coniuge secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. matrimonio durante il 66° anno di età: 20%</li> <li>b. matrimonio durante il 67° anno di età: 40%</li> <li>c. matrimonio durante il 68° anno di età: 60%</li> <li>d. matrimonio durante il 69° anno di età: 80%</li> </ul> <p>Qualora il matrimonio venga contratto dopo il compimento del 69° anno di età, non sussiste alcun diritto a una rendita per il coniuge.</p>
Prestazioni minime	<p><sup>7</sup> L'importo della rendita per il coniuge ammonta, in ogni caso, almeno alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.</p>
Infermità congenita	<p><sup>8</sup> Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione una persona sia incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o di invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni di invalidità derivante da tali cause per l'incapacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro è aumentata ad oltre il 40% durante il periodo di assicurazione. In tale caso le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni obbligatorie stabilite dalla LPP.</p>

Unione domestica registrata

<sup>9</sup> L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Di conseguenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai coniugi trovano applicazione per analogia anche alle persone assicurate che vivono in un'unione domestica registrata.

## Art. 17 Rendita per il partner

Diritto

<sup>1</sup> In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati alla rendita per il coniuge, il partner indicato come tale dalla persona assicurata (etero- od omosessuale) ha diritto per analogia a una rendita per superstiti corrispondente alla rendita per il coniuge e/o a una liquidazione unica, a condizione che:

- a. la persona assicurata e quella beneficiaria non siano sposati e non sussistano motivi giuridici (artt. 94 segg. CC), con eccezione dell'omosessualità, che avrebbero potuto deporre a sfavore di un matrimonio fra i due partner,
- b. al momento del decesso, il partner abbia dimostrabilmente convissuto con la persona assicurata deceduta per almeno 5 anni, intrattenendo un rapporto fisso ed esclusivo caratterizzato da un'economia domestica comune,
- c. il partner sia stato sostenuto in misura determinante dalla persona assicurata almeno negli ultimi 24 mesi fino al decesso di quest'ultima e
- d. prima del proprio pensionamento e mentre si trovava ancora in vita, la persona assicurata abbia provveduto a comunicare per iscritto alla direzione operativa della Cassa pensione il nominativo del partner avente diritto.

Requisiti

<sup>2</sup> La persona assicurata e/o quella beneficiaria sono tenute a presentare la documentazione necessaria a chiarire la situazione. In caso di prestazione, la direzione operativa provvede a verificare e valutare il caso, decidendo se risultano effettivamente adempiute le condizioni per una rendita per il partner.

Decesso della persona beneficiaria di rendita

<sup>3</sup> In caso di decesso del beneficiario di una rendita vi è diritto a una rendita per il partner soltanto se tale diritto risultava già in essere durante il periodo di vita professionale attiva della persona assicurata deceduta.

Fine

<sup>4</sup> La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'avvio di un'unione domestica registrata, l'avvio di un rapporto con un nuovo partner o il decesso del beneficiario della rendita.

Entità

<sup>5</sup> La rendita annua per il partner corrisponde a quella per il coniuge.

Cumulo delle prestazioni previdenziali

<sup>6</sup> La rendita per il partner viene ridotta dell'importo corrispondente a eventuali prestazioni per superstiti corrisposte da un altro istituto di previdenza.

**Art. 18 Rendita per il coniuge divorziato**

Diritto	<p><sup>1</sup> Il coniuge divorziato, fatte salve le disposizioni di cui al cpv. 2, ha diritto a una rendita per il coniuge di importo pari alle prestazioni obbligatorie LPP, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. il matrimonio sia durato almeno 10 anni, e</li><li>b. al momento del divorzio gli sia stata riconosciuta una rendita in conformità all'Art. 124e cpv. 1 oppure all'Art. 126 cpv. 1 CC.</li></ul>
Durata	<p><sup>2</sup> Il diritto a prestazioni per superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita in conformità al cpv. 1 punto b.</p>
Riduzione	<p><sup>3</sup> Le prestazioni vengono ridotte dell'importo che, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, eccede l'ammontare della prestazione spettante in forza della sentenza di divorzio. In tale contesto, le prestazioni per i superstiti dell'AVS rientrano nel conteggio soltanto nella misura in cui siano superiori all'importo di una rendita di invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si ha diritto personalmente.</p>

**Art. 19 Rendita per orfani**

Diritto	<p><sup>1</sup> I figli di una persona assicurata deceduta o del beneficiario di una rendita deceduto hanno diritto a una rendita per orfani; gli affiliati hanno diritto a una rendita soltanto se la persona assicurata deceduta ha provveduto in modo dimostrabile al loro sostentamento.</p> <p>Il matrimonio o l'avvio di un'unione domestica registrata da parte del superstite non tange i diritti degli orfani che hanno diritto a percepire la rendita.</p>
Inizio / Fine	<p><sup>2</sup> Il diritto matura al decesso della persona assicurata, tuttavia non prima della cessazione della protrazione del pagamento del salario o qualora non venga più erogata un'eventuale rendita di vecchiaia o una rendita di invalidità corrente. Esso si estingue con il decesso o il compimento del 18° anno di età degli orfani.</p>
Casi speciali	<p><sup>3</sup> Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento del 18° anno di età, tuttavia non oltre il compimento dei 25 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ai figli che sono in formazione e non esercitano alcuna attività lavorativa principale;</li><li>b. ai figli che al compimento del 18° anno di età sono invalidi, fino al conseguimento della capacità al guadagno. La rendita a cui hanno diritto i figli invalidi viene determinata in base al rispettivo grado di invalidità (analogamente alla classificazione di cui all'Art. 14 cpv. 3). Qualora il figlio sia permanentemente incapace al lavoro, il Consiglio di fondazione delibera riguardo la concessione di un'eventuale protrazione del pagamento della rendita.</li></ul>
Entità	<p><sup>4</sup> La rendita annua per orfani è pari, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita di invalidità assicurata o corrente e rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia corrente. Per gli orfani di padre e di madre, la rendita si raddoppia.</p>
Restrizioni	<p><sup>5</sup> Le rendite per orfani vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle altre rendite corrisposte dalla Cassa pensione nonché alla rendita AVS, eccedano il 90% dell'ultimo salario annuo percepito. Trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni per il coordinamento delle prestazioni di previdenza (cfr. Art. 32). La rendita per orfani non può superare per ogni figlio la rendita di vecchiaia massima AVS.</p>



**Art. 20 Rendita monoparentale (rendita per coniuge/orfani)**

- Diritto <sup>1</sup> In caso di morte del coniuge o del partner (secondo l'Art. 17) di una persona assicurata, questa ha diritto a una rendita monoparentale a condizione che l'eventualità del decesso della stessa comporti la maturazione di un diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'Art. 19.
- Inizio / Fine <sup>2</sup> Il diritto matura il primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge o del partner della persona assicurata e si estingue con la cessazione del diritto a una rendita per orfani. Tale diritto si estingue altresì nell'eventualità in cui la persona assicurata contragga un nuovo matrimonio oppure avvii una nuova relazione di convivenza.
- Entità <sup>3</sup> La rendita monoparentale annua ammonta, per ogni figlio avente diritto, al 10% della rendita di invalidità assicurata.
- Limitazioni <sup>4</sup> Tale diritto viene ridotto nella misura di un'eventuale rendita per orfani corrisposta dall'istituto di previdenza professionale del coniuge. In caso di diritto a una rendita per orfani di entrambi i genitori, il diritto alla rendita monoparentale si estingue.

**Art. 21 Capitale di decesso**

- Diritto <sup>1</sup> Qualora una persona assicurata deceda prima dell'età pensionabile rispettivamente prima del pensionamento anticipato, vi è diritto a percepire un capitale in caso di decesso. In caso di persone parzialmente invalide o parzialmente pensionate, tale diritto si limita alla parte attiva della previdenza.
- Gruppi di beneficiari <sup>2</sup> Hanno diritto al percepimento, indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti secondo il seguente ordine:
- il coniuge e il partner in un'unione domestica registrata e i figli della persona assicurata deceduta per i quali sussiste il diritto a una rendita per orfani secondo l'Art. 19; in loro assenza
  - le persone fisiche sostenute in misura determinante dalla persona assicurata da almeno 24 mesi al momento del decesso di quest'ultima ovvero la persona che nei 5 anni antecedenti al decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in loro assenza
  - i figli, nella misura in cui non rientrano già nella gruppo di persone b), nonché i genitori e i fratelli/sorelle.
- Unificazione dei gruppi di beneficiari <sup>3</sup> La persona assicurata può modificare in qualsiasi momento i gruppi di beneficiari indicati nel cpv. 2 inviando una comunicazione scritta alla Direzione operativa della Cassa pensione, nel modo seguente:
- se esistono persone secondo il cpv. 2 lett. b, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi cpv. 2 lett. a e b;
  - se non esistono persone secondo il cpv. 2 lett. b, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi cpv. 2 lett. a e c;
  - se non esistono persone secondo il cpv. 2 lett. a, la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi cpv. 2 lett. b e c.

La comunicazione deve essere effettuata alla Direzione operativa mentre la persona assicurata è in vita (cfr. Appendice 7).

---

Dichiarazione	<p><sup>4</sup> La persona assicurata ha la facoltà di rilasciare una dichiarazione scritta alla Direzione operativa (cfr. Appendice 7) in cui sono designati i beneficiari all'interno di una cerchia di aventi diritto e sono stabiliti gli importi parziali loro spettanti del capitale in caso di decesso.</p>
Mancata dichiarazione	<p><sup>5</sup> In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata riguardante la ripartizione del capitale in caso di decesso, tale importo viene suddiviso in parti uguali all'interno della cerchia di aventi diritto definita in base alla graduatoria di cui al cpv. 2. In mancanza di una dichiarazione, con riguardo alle persone del gruppo indicato all'Art. 2 lett. c il diritto sussiste secondo l'ordine stabilito, ovvero come primi hanno diritto a percepire il capitale di decesso totale gli altri figli; in caso di loro mancanza il diritto passa ai genitori e in mancanza di questi ai fratelli/sorelle.</p>
Importo (Piano di base)	<p><sup>6</sup> Il capitale in caso di decesso corrisponde all'importo minore derivante dal confronto tra la prestazione di uscita riservata al momento del decesso della persona assicurata (cfr. Art. 23), senza tenere conto di conti separati, e il decuplo dell'importo della rendita di invalidità annua assicurata.</p> <p>Il capitale in caso di decesso viene ridotto del valore attuale in contanti di tutte le rendite e le liquidazioni erogate a seguito del decesso, nonché di tutti i pagamenti già effettuati.</p> <p>Le prestazioni in caso di decesso che divengono esigibili in conformità al presente Regolamento non possono essere percepite in forma di capitale.</p> <p>Vengono inoltre corrisposti eventuali averi presenti sui conti separati ai sensi dell'art. 8 cpvv. 4 e 5.</p>
Importo (Piano complementare)	<p><sup>7</sup> Qualora la morte della persona assicurata sopravvenga prima che questa percepisca una rendita di vecchiaia, il capitale di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile nel Piano complementare.</p>

## F. Prestazioni all'uscita

### Art. 22 Esigibilità della prestazione di uscita

- Esigibilità** <sup>1</sup> Qualora il rapporto previdenziale venga risolto prima dell'insorgenza di un caso di previdenza senza che siano maturate prestazioni ai sensi del presente Regolamento, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione alla fine dell'ultimo giorno per il quale sussiste un obbligo di pagamento del salario e la prestazione di uscita diviene esigibile.
- Interessi di mora** <sup>2</sup> A partire dal primo giorno successivo all'uscita dalla Cassa pensione, la prestazione di uscita viene remunerata con il tasso di interesse LPP. Qualora la Cassa pensione non provveda a versare la prestazione di uscita maturata entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni in merito, a partire da tale termine verrà applicato un adeguato interesse di mora (cfr. Anhang 5).
- Preminenza delle prestazioni di vecchiaia** <sup>3</sup> Qualora la persona assicurata abbandoni la Cassa pensione a partire dal 58° anno di età, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di uscita, bensì viene effettuato un pensionamento anticipato ai sensi dell'Art. 10, salvo che la persona assicurata prosegua la propria attività lucrativa oppure sia dimostrabilmente registrata come disoccupata.

### Art. 23 Entità della prestazione di uscita

- Metodi di calcolo** <sup>1</sup> La prestazione di uscita si calcola conformemente alle disposizioni degli artt. 15, 17 e 18 LFLP. Essa corrisponde all'importo maggiore risultante dal raffronto dei metodi di calcolo di seguito riportati.
- Capitale di risparmio** <sup>2</sup> Capitale di risparmio ai sensi dell'art. 15 LFLP:  
La prestazione di uscita è pari al capitale di risparmio disponibile alla data di uscita, comprensivo degli eventuali averi relativi ai conti separati.
- Importo minimo** <sup>3</sup> Importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP:  
fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 46 cpv. 5, la prestazione di uscita corrisponde alla somma tra:
- a. le prestazioni d'ingresso apportate e le somme di riscatto comprensive degli interessi. Il tasso d'interesse corrisponde a quello LPP;
  - b. i contributi di risparmio versati dalla persona assicurata comprensivi degli interessi, maggiorati di un supplemento del 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, tuttavia fino a concorrenza del 100%. Fanno eccezione eventuali contributi di risparmio supplementari secondo l'Art. 7 cpv. 7.
- Il tasso d'interesse corrisponde a quello LPP (cfr. Appendice 5).
- Avere di vecchiaia LPP** <sup>4</sup> Avere di vecchiaia LPP ai sensi dell'art. 18 LFLP:  
la prestazione di uscita corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito alla data di uscita ai sensi della LPP.
- Riscatti del datore di lavoro** <sup>5</sup> In caso di uscita, una parte di eventuali somme di riscatto versate dal datore di lavoro viene dedotta dalla prestazione di uscita. La detrazione si riduce di un decimo dell'importo di cui si è fatto carico il datore di lavoro per ogni anno di contribuzione. L'importo non consumato viene destinato alla riserva di contribuzione del datore di lavoro.

**Art. 24 Impiego della prestazione di uscita**

- Nuovo istituto di previdenza <sup>1</sup> La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
- Conto / polizza di libero passaggio <sup>2</sup> La persona uscente che non viene affiliata a un nuovo istituto di previdenza deve notificare alla Cassa pensione sotto quale forma intende mantenere la copertura previdenziale:  
a. apertura di un conto di libero passaggio;  
b. costituzione di una polizza di libero passaggio.
- Mancanza della comunicazione <sup>3</sup> In mancanza di una comunicazione della persona assicurata riguardo l'impiego della propria prestazione di uscita, essa viene trasferita unitamente agli interessi all'istituto collettore non prima di 6 mesi e non oltre il termine massimo di 2 anni, calcolati a partire dal caso di libero passaggio.  
Tale principio vale per analogia anche riguardo un importo da corrispondere in seguito a compensazione della previdenza a seguito di divorzio, qualora alla Cassa pensione non venga comunicato l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore.
- Pagamento in contanti <sup>4</sup> Dietro richiesta della persona uscente, la prestazione di uscita viene erogata in contanti, a condizione che:  
a. la persona lasci definitivamente la Svizzera;  
b. la persona inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;  
c. la prestazione di uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata.  
Il pagamento in contanti non è consentito qualora una persona assicurata lasci definitivamente la Svizzera eleggendo il Liechtenstein a suo nuovo domicilio.  
Gli assicurati non possono richiedere il pagamento in contanti in misura pari all'aver di vecchiaia LPP disponibile qualora restino obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di Islanda o Norvegia.
- Firma del coniuge <sup>5</sup> Qualora la persona assicurata uscente sia coniugata, il pagamento in contanti è consentito soltanto se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto in tal senso. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.

**Art. 25 Esigibilità di pretese dopo l'uscita**

- Responsabilità successiva <sup>1</sup> Qualora la Cassa pensione sia chiamata a erogare prestazioni per i superstiti o prestazioni di invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita, quest'ultima dovrà essere rimborsata. In caso di invalidità parziale, il rimborso va effettuato in misura proporzionale.
- Riduzione <sup>2</sup> Se non viene effettuato il rimborso, si riducono le prestazioni in misura corrispondente.

## G. Divorzio

### Art. 26 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza

- Compensazione della previdenza, principio
- 1 In caso di divorzio, i diritti maturati attraverso la previdenza professionale nel corso del matrimonio e fino all'avvio del procedimento di divorzio vengono compensati in virtù della sentenza di divorzio.
- Ottenimento di averi da compensazione della previdenza
- 2 Gli importi di previdenza assegnati a un coniuge creditore a seguito di divorzio vengono trattati al pari di una prestazione di uscita conferita. La quota LPP viene accreditata all'avere di vecchiaia LPP in conformità alle indicazioni dell'istituto di previdenza trasferente.
- Accredito dei fondi in sede di compensazione della previdenza
- 3 Gli importi di rendita o di capitale scaturiti dalla compensazione della previdenza devono essere accreditati all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore qualora questi non abbia ancora raggiunto l'età di pensionamento minima fissata per legge per la previdenza professionale ed anche non abbia diritto a una rendita piena dell'AI. Diversamente, il coniuge creditore può esigere l'accredito della rendita divorzile secondo l'Art. 28 (non però della liquidazione unica in capitale) direttamente a proprio favore.
- Compensazione
- 4 Un conguaglio tra prestazioni di uscita assegnate e quote di rendita assegnate presuppone il consenso della Cassa pensione e della persona assicurata. Il conguaglio non deve comportare perdite o al massimo perdite non sostanziali per la Cassa pensione.
- Se vi è una contrapposizione tra pretese di rendita, esse vengono conguagliate prima di effettuare la conversione. L'importo della differenza, che è stato assegnato, viene convertito successivamente in una rendita divorzile vitalizia.
- Riscatto, avere di vecchiaia LPP
- 5 Il coniuge debitore ha la facoltà di effettuare conferimenti volontari entro i limiti della prestazione di uscita trasferita. Se il trasferimento è stato effettuato attingendo all'avere di un beneficiario di una rendita di invalidità, non è possibile un riscatto.
- In tale contesto viene accreditata sull'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata trasferita in sede di compensazione della previdenza.
- Diritto riguardante le rendite per figli
- 6 La compensazione della previdenza non tange i diritti riguardanti una rendita per i figli che è in corso al momento in cui viene avviato il procedimento di divorzio.
- Pensionamento differito
- 7 Se nel momento dell'avvio del procedimento di divorzio la persona assicurata aveva differito il pensionamento secondo l'Art. 10 cpv. 7, il capitale di risparmio disponibile in quel momento è determinante per il calcolo della prestazione di uscita da ripartire.
- Pensionamento durante il procedimento di divorzio
- 8 Se durante il procedimento di divorzio la persona assicurata viene pensionata, inizialmente si calcola e corrisponde la rendita di vecchiaia senza tenere conto del procedimento di divorzio in corso. Al termine del procedimento di divorzio la rendita di vecchiaia verrà ridotta al massimo in conformità all'Art. 19g cpvv. 1 e 2 OLP. La Cassa pensione può tuttavia rinunciare a una riduzione se non la reputa essenziale.

## Art. 27 Divorzio di persone assicurate e invalide

Riduzione del capitale di risparmio e dell' avere di vecchiaia LPP

<sup>1</sup> Se deve essere trasferita all'istituto di previdenza del coniuge creditore una parte della prestazione di vecchiaia di una persona assicurata o una parte del capitale di risparmio (parte attiva e passiva) del beneficiario di una rendita di invalidità, si riducono dapprima i conti separati secondo l'Art. 8 cpvv. 4 e 5 nonché il capitale di risparmio del Piano complementare secondo l'Art. 8 cpv. 6 e successivamente il capitale di risparmio. Nel caso del beneficiario di una rendita di invalidità, la prestazione di uscita (ipotetica) viene calcolata come se si trattasse di una prestazione in caso di riattivazione.

L' avere di vecchiaia LPP viene ridotto in proporzione al rapporto tra la prestazione di vecchiaia trasferita e il capitale di risparmio complessivo, incluso il capitale di risparmio del Piano complementare e i conti separati secondo l'Art. 8 cpvv. 4 e 5.

Riduzione del capitale di risparmio in caso di invalidità parziale

<sup>2</sup> In caso di una persona parzialmente invalida si attinge dapprima al capitale di risparmio detenuto per la parte attiva. Se esso non è sufficiente, per l'importo residuo si riduce la prestazione di uscita (ipotetica) detenuta per la parte passiva.

Nuovo calcolo della rendita di invalidità vitalizia

<sup>3</sup> Dopo una compensazione della previdenza, la Cassa pensione effettua per il beneficiario di una rendita di invalidità vitalizia un nuovo calcolo della rendita di invalidità, tenendo conto della prestazione di uscita (ipotetica) ridotta a seguito della compensazione della previdenza. Il nuovo calcolo si effettua in base alle disposizioni regolamentari poste a fondamento del calcolo della rendita di invalidità, nonché tenendo conto delle limitazioni del diritto federale sancite dall'Art. 19 cpv. 2 OPP2.

Un nuovo calcolo della rendita di invalidità si effettua soltanto nel caso in cui, al momento dell'avvio del procedimento di divorzio, il beneficiario non abbia ancora raggiunto l'età di pensionamento regolamentare (a quell'epoca). Diversamente si applica l'Art. 28.

Nuovo calcolo della rendita di invalidità obbligatoria secondo la LPP

<sup>4</sup> Nel caso del beneficiario di una rendita di invalidità, viene ricalcolata la rendita di invalidità obbligatoria secondo la LPP, tenendo conto dell' avere di vecchiaia LPP trasferito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento in cui matura il diritto alla rendita.

Rendita di invalidità coordinata

<sup>5</sup> La prestazione di uscita (ipotetica) del beneficiario di una rendita di invalidità, la cui rendita è stata ridotta in seguito alla concorrenza con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare (Art. 32), può essere impiegata per la compensazione della previdenza soltanto se ciò non comportasse la riduzione della rendita di invalidità che non dà diritto a una rendita per figli di invalidi.

## Art. 28 Divorzio di pensionati di vecchiaia, rendita divorzile

Riduzione della rendita di vecchiaia o di invalidità del coniuge debitore

<sup>1</sup> Se il coniuge debitore percepisce una rendita di vecchiaia o una rendita di invalidità vitalizia dopo l'età di pensionamento regolamentare, la rendita di vecchiaia in corso di erogazione viene ridotta nella misura della quota di rendita assegnata al coniuge creditore secondo quanto deciso dal giudice.

Eventuali rendite per i figli di pensionati vengono corrisposte in misura invariata.

---

Entità della rendita divorzile assegnata al coniuge creditore	<sup>2</sup> La quota di rendita assegnata al coniuge creditore viene convertita in una rendita divorzile vitalizia in conformità all'Art. 19h OLP nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato.
Accredito della rendita divorzile	<sup>3</sup> L'accredito della rendita divorzile all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore viene effettuato a cadenza annuale, di norma in dicembre, al più tardi entro il 15 dicembre, con aggiunta degli interessi (metà del tasso di interesse per le uscite e i casi di previdenza infrannuali). I pagamenti diretti al coniuge creditore vengono effettuati di norma a cadenza mensile, senza aggiunta di interessi.
Inizio e termine della rendita divorzile	<sup>4</sup> Il diritto del coniuge creditore alla rendita divorzile sorge immediatamente dal momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. Esso decade al decesso del coniuge creditore senza dare diritto a ulteriori prestazioni.
Liquidazione in capitale della rendita divorzile	<sup>5</sup> La rendita divorzile viene versata al coniuge creditore in forma di rendita. Se è possibile un accredito a un istituto di previdenza o di libero passaggio e la Cassa pensione è d'accordo, il coniuge creditore ha anche la possibilità di chiedere l'accredito in forma di capitale (capitalizzazione della rendita divorzile).  La capitalizzazione della rendita divorzile viene effettuata in conformità alle basi attuariali della Cassa pensione dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di divorzio. Eventuali mensilità di rendita già versate vengono dedotte dalla liquidazione in capitale. Con la liquidazione in capitale decadono tutte le pretese del coniuge creditore verso la Cassa pensione.

## H. Finanziamento della proprietà d'abitazione

### Art. 29 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione

Prelievo anticipato o costituzione in pegno	<p><sup>1</sup> Ogni 5 anni una persona assicurata può richiedere un importo (min. CHF 20'000) per la proprietà di abitazione ad uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione di proprietà, partecipazioni a proprietà di abitazioni o rimborso di un prestito ipotecario). È considerato uso proprio l'impiego da parte della persona assicurata nel proprio luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può anche tuttavia costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alla prestazione di previdenza.</p> <p>Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno è possibile fino al 62° anno di età per gli uomini e fino al 61° per le donne.</p>
Entità	<p><sup>2</sup> Fino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino a concorrenza della propria prestazione di uscita. Se invece ha superato i 50 anni, ha diritto a un importo non superiore alla prestazione di uscita a cui avrebbe avuto diritto al 50° anno di età, oppure alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo.</p>
Obbligo di informazione	<p><sup>3</sup> La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni relative all'importo di sua competenza per la proprietà d'abitazione e circa la riduzione delle prestazioni comportata da un simile prelievo. La Cassa pensione informa la persona assicurata sulla possibilità di copertura dei rischi comportati dalle lacune previdenziali venutesi a creare ed anche sull'obbligo fiscale.</p>
Documentazione	<p><sup>4</sup> Qualora la persona assicurata si avvalga della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, essa è tenuta a presentare tutta la documentazione necessaria per attestare in modo esauriente l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà, la partecipazione a una proprietà d'abitazione o il rimborso di un prestito ipotecario. Per le persone assicurate coniugate è inoltre necessario il consenso scritto del coniuge. La Cassa pensione può richiedere l'autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.</p>
Conseguenze	<p><sup>5</sup> Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio ed eventualmente anche una riduzione delle prestazioni di rischio (ad es. rendita di invalidità o per il coniuge). Dietro richiesta della persona assicurata, la Cassa pensione può fungere da intermediaria per la stipulazione di un'assicurazione complementare finalizzata alla copertura della lacuna previdenziale venutasi a creare.</p>
Riduzione del capitale di risparmio	<p><sup>6</sup> Dapprima vengono ridotti i conti separati secondo l'Art. 8 cpvv. 4 e 5, e in seguito si riduce il conto di risparmio. L'aver di vecchiaia LPP viene ridotto in misura proporzionale al capitale di risparmio percepito, tenuto conto dei conti separati.</p>
Commissioni	<p><sup>7</sup> La Cassa pensione richiede alla persona assicurata un'indennità per gli oneri amministrativi comportati dalla gestione della domanda di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. Tale commissione è pari a CHF 400 per il prelievo anticipato e CHF 200 per la costituzione in pegno.</p>



**Art. 30 Rimborso del prelievo anticipato**

Rimborso facoltativo

<sup>1</sup> La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso fino a 3 anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia (min. CHF 10'000).

In caso di rimborso viene accreditata all'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata versata in sede di prelievo anticipato.

Obbligo di rimborso

<sup>2</sup> Qualora l'abitazione di proprietà venga venduta o su questa siano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo del prelievo anticipato. L'obbligo di rimborso viene a cadere non appena la persona assicurata compie il 62° anno di età per gli uomini ovvero il 61° anno per le donne.

Attribuzione dei rimborsi

<sup>3</sup> I rimborsi vengono accreditati nuovamente all'avere di vecchiaia LPP e ai singoli capitali di risparmio, in proporzione alla riduzione avvenuta al momento del prelievo anticipato secondo l'Art. 29 cpv. 6.

Se non è più possibile determinare la quota LPP, si accresce l'avere di vecchiaia LPP nella misura della parte dell'importo rimborsato proporzionale al suo ammontare prima del rimborso del prelievo anticipato.

**Art. 31 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato**

Priorità

<sup>1</sup> Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della Cassa pensione, questa ha la facoltà di differire il disbrigo delle relative domande. In questo caso, la direzione operativa stabilisce un ordine di priorità per la gestione delle domande.

Sottocopertura

<sup>2</sup> In caso di sottocopertura, la Cassa pensione può limitare in termini temporali e di importo il pagamento del prelievo anticipato oppure negarlo in toto, qualora tale prelievo serva al rimborso di prestiti ipotecari. Essa informa la persona assicurata riguardo la durata e la portata di tale provvedimento.

## I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni

### Art. 32 Coordinamento delle prestazioni previdenziali

Riduzioni delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità

<sup>1</sup> Le prestazioni in caso di decesso o di invalidità ai sensi del presente Regolamento vengono ridotte nella misura in cui, unitamente ad altri redditi conteggiabili, superino il 90% dell'ultimo salario annuo prima del verificarsi dell'evento assicurato, ovvero qualora le prestazioni obbligatorie secondo la LPP superino il 90% del presumibile mancato guadagno. Sono considerati redditi conteggiabili:

- a. le prestazioni di AVS/AI, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare;
- b. le prestazioni di altre assicurazioni sociali e di altri istituti di previdenza nazionali ed esteri;
- c. le indennità giornaliere provenienti da assicurazioni obbligatorie (ad es. indennità giornaliere per infortunio);
- d. le indennità giornaliere di un'assicurazione volontaria, di cui il datore di lavoro o, in suo luogo, una fondazione abbia versato almeno il 50% dei premi;
- e. le prestazioni di istituti di libero passaggio (polizze di libero passaggio e conti di libero passaggio).

Possono essere ulteriormente conteggiati il reddito da attività lavorativa o il reddito sostitutivo ulteriormente conseguiti o presumibilmente conseguibili da parte di invalidi. Eventuali prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti sotto il profilo attuariale. In caso di protrazione dell'assicurazione sul salario annuo dopo l'età di 58 anni secondo l'Art. 6 cpv. 13, ai fini del calcolo del sovraindennizzo è determinante il salario annuo percepito prima della riduzione salariale.

La prestazione decurtata è pari almeno alla prestazione obbligatoria diminuita delle riduzioni legalmente ammesse ai sensi della LPP.

Riduzioni delle prestazioni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento

<sup>2</sup> Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, la Cassa pensione riduce le proprie prestazioni in eguale modo, qualora esse concorrano con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o con prestazioni estere comparabili. La Cassa pensione non effettua una compensazione delle riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare al raggiungimento dell'età di pensionamento presso queste assicurazioni.

Le prestazioni decurtate dalla Cassa pensione non possono essere inferiori alle prestazioni obbligatorie sommate alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni oppure dell'assicurazione militare o alle prestazioni estere comparabili.

Riduzioni delle prestazioni in caso di divorzio

<sup>3</sup> Se una rendita di invalidità o una rendita di vecchiaia viene ripartita a seguito di divorzio, si continua a tenere conto della quota di rendita assegnata al coniuge creditore ai fini del calcolo di un'eventuale riduzione delle prestazioni per il coniuge debitore.

Protrazione provvisoria dell'assicurazione

<sup>4</sup> Durante la prosecuzione provvisoria del rapporto di assicurazione con mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP la Cassa pensione riduce la rendita di invalidità in corrispondenza all'abbassamento del grado di invalidità della persona assicurata, tuttavia fino alla misura in cui la riduzione è compensata con un reddito supplementare della persona assicurata.

Conteggio cumulativo	<sup>5</sup> Non si tiene conto di assegni per grandi invalidi, indennità per la menomazione dell'integrità, prestazioni di indennizzo, contributi assistenziali e prestazioni analoghe.
Comportamento scorretto	<sup>6</sup> Qualora altre istanze di assicurazione riducano o neghino le proprie prestazioni a seguito di un comportamento colpevole, ai fini del calcolo del sovraindennizzo si prendono come basi le prestazioni non ridotte.
Momento temporale determinante	<sup>7</sup> Il momento temporale determinante per il calcolo del coordinamento delle prestazioni di previdenza è quello della maturazione del diritto alla prestazione d'invalidità o di decesso. La Cassa pensione può sottoporre a verifica in qualsiasi momento i requisiti e l'entità di una riduzione, ricalcolando le proprie prestazioni qualora le circostanze subiscano cambiamenti sostanziali.
Ulteriori riduzioni	<sup>8</sup> Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. Qualora l'assicurazione infortuni o quella militare riduca le proprie prestazioni, la Cassa pensione può in egual modo decurtare le sue prestazioni sovraobbligatorie.

### **Art. 33      Regresso e subrogazione**

Subrogazione	<sup>1</sup> La Cassa pensione subentra a terzi responsabili per il caso di previdenza, nel momento dell'evento e fino a concorrenza delle prestazioni di legge, riguardo ai diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori beneficiari ai sensi del presente Regolamento. I dettagli sono regolamentati dall'Art. 27 OPP2.
Obbligo di cessione	<sup>2</sup> Gli aventi diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti devono cedere alla Cassa pensione le proprie pretese verso terzi civilmente responsabili fino a concorrenza dell'obbligo di prestazione. La Cassa pensione vanta infatti in tale misura un diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.

### **Art. 34      Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali**

Obbligo di anticipo delle prestazioni	<sup>1</sup> Qualora all'insorgere del diritto alle prestazioni la persona assicurata non si trovi o non fosse affiliata all'istituto di previdenza soggetto alle prestazioni, l'obbligo di anticipare le prestazioni spetta all'ultimo istituto di previdenza presso il quale tale persona è stata affiliata. Una volta accertato l'istituto di previdenza debitore delle prestazioni, l'istituto avente obbligo di anticipo può esercitare un'azione di regresso nei suoi confronti. In caso di obbligo di anticipo, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni obbligatorie previste dalla LPP.
Rimborso	<sup>2</sup> Può essere richiesto il rimborso di prestazioni percepite illecitamente. Si può rinunciare alla richiesta di rimborso qualora la persona beneficiaria delle prestazioni fosse stata in buona fede e il rimborso creerebbe una situazione di grave disagio.
Prescrizione del rimborso	<sup>3</sup> Il diritto al rimborso cade in prescrizione una volta decorso un anno dal momento in cui l'istituto di previdenza avente diritto ne è venuto a conoscenza, al più tardi tuttavia 5 anni dopo l'erogazione della prestazione. Se il diritto di rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.

Compensazione del rimborso	<sup>4</sup> La Cassa pensione può compensare i diritti di rimborso con le prestazioni regolamentari.
Casi eccezionali	<sup>5</sup> In presenza di casi eccezionali oppure di inflazione galoppante, il Consiglio di fondazione può disporre un'attenuazione o una revoca della riduzione della rendita.

### **Art. 35 Cessione, costituzione in pegno e compensazione**

Cessione / Costituzione in pegno	<sup>1</sup> Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Si fa riserva per quanto disposto dall'Art. 29.
Compensazione	<sup>2</sup> Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa pensione soltanto se essi si riferiscono a contributi regolamentari che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata.

### **Art. 36 Adeguamento delle rendite correnti al rincaro**

Adeguamento delle rendite	<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione verifica annualmente la possibilità di un eventuale adeguamento delle rendite correnti al rincaro tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa pensione. In tale contesto, il Consiglio di fondazione può tenere conto delle condizioni che si presentano al momento del pensionamento, come l'entità dell'aliquota di conversione, e degli adeguamenti effettuati fino a quel momento.
Rendite obbligatorie	<sup>2</sup> Le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP per le rendite di invalidità e per superstiti di durata superiore a 3 anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento LPP, conformemente a quanto disposto dal Consiglio federale. L'adeguamento al rincaro è considerato assolto nella misura in cui e fintanto che le prestazioni previste dal presente Regolamento superino quelle obbligatorie ai sensi della LPP.
Conto annuale	<sup>3</sup> La Cassa pensione riporta nel proprio conto annuale o nella relazione annuale le delibere di cui al cpv. 1.

### **Art. 37 Disposizioni supplementari**

Prestazioni minime	<sup>1</sup> Qualora le prestazioni previste dal presente Regolamento siano inferiori a quelle obbligatorie secondo la LPP, devono essere erogate queste ultime.
Decorrenza del pagamento e anticipo	<sup>2</sup> Nella misura in cui la Cassa pensione faccia affidamento sulle prestazioni di un altro istituto di assicurazione ai fini dell'erogazione delle proprie prestazioni, la corresponsione di tali prestazioni avviene soltanto a seguito delle delibere aventi validità legale da parte di tale assicuratore. In caso di ritardo di tale delibera benché il diritto appaia palesemente dimostrato, la Cassa pensione può erogare pagamenti a titolo di anticipo.
Modalità di pagamento	<sup>3</sup> Il pagamento delle rendite viene effettuato in rate mensili. Le rendite vengono accreditate al più tardi l'ultimo giorno del mese sul conto bancario o postale, svizzero o europeo (solo Stati UE o EFTA), che è stato reso noto.
Luogo di adempimento	<sup>4</sup> La Cassa pensione adempie i propri obblighi (pagamento delle rendite, ecc.) presso il domicilio della persona assicurata in Svizzera o in uno Stato UE o EFTA e, in mancanza di un simile domicilio, presso la sede della Cassa pensione o di un procuratore in Svizzera.

Estinzione del diritto alla rendita	<sup>5</sup> Qualora il diritto alla rendita si estingua, essa viene pagata interamente per il mese in corso.
Pagamento in un'unica soluzione	<sup>6</sup> Le rendite di esigua entità vengono sostituite da una liquidazione in capitale unica. Si è in presenza di un importo esiguo qualora la rendita di vecchiaia o di invalidità risulti rispettivamente inferiore al 5%, la rendita per il coniuge o per il partner al 3% e la rendita per figli all'1% della rendita di vecchiaia AVS massima (Appendice 5).
Interesse di mora sulle prestazioni previdenziali	<sup>7</sup> Le prestazioni previdenziali pagate in ritardo vengono maggiorate di interessi a partire dal giorno della domanda d'esecuzione o dell'azione giudiziaria, laddove si applica un tasso di mora secondo l'Appendice 5.
Prescrizione	<sup>8</sup> Le rivendicazioni derivanti dal diritto alla rendita non cadono in prescrizione, a condizione che al momento del verificarsi del caso di previdenza la persona assicurata non avesse abbandonato la Cassa pensione. I crediti relativi a contributi e prestazioni periodici cadono in prescrizione dopo 5 anni; gli altri tipi di crediti invece dopo 10 anni. A tale riguardo si applicano gli Artt. 129 – 142 CO.

### **Art. 38**      **Lacune nel Regolamento, controversie**

Versione	<sup>1</sup> Fa fede la versione del Regolamento in lingua tedesca.
Lacune	<sup>2</sup> In tutti i singoli casi in cui il presente Regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme allo scopo della Fondazione e alle norme di legge.
Controversie, foro competente	<sup>3</sup> Eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento vengono composte dal tribunale competente. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

### **Art. 39**      **Limitazione della responsabilità**

Limitazione della responsabilità	<sup>1</sup> Le rivendicazioni nei confronti della Cassa pensione non possono eccedere le prestazioni di rischio esigibili, né gli averi individuali effettivamente disponibili nel capitale di risparmio e nei conti separati.
Preminenza della LPP	<sup>2</sup> Le prescrizioni della LPP sono preminenti rispetto alle disposizioni del presente Regolamento. Se tuttavia la Cassa pensione poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, la legge non è applicabile retroattivamente.

### **Art. 40**      **Liquidazione parziale**

Diritto	<sup>1</sup> In caso di liquidazione parziale o totale della Cassa pensione, le persone assicurate uscenti hanno diritto a una quota dei mezzi liberi eventualmente disponibili.
Requisiti e procedura	<sup>2</sup> I requisiti e la procedura vengono definiti in un apposito regolamento separato.

## J. Organizzazione, amministrazione e controllo

### Art. 41 Consiglio di fondazione

Composizione	<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è costituito da 10 membri e si compone per metà di rappresentanti del datore di lavoro e per l'altra metà di rappresentanti dei dipendenti.
Mansioni	<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione gestisce la Cassa pensione in conformità alle norme di legge, alle disposizioni dell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle direttive delle autorità di vigilanza. Esso può delegare integralmente o parzialmente l'amministrazione a uno o più soggetti terzi. Il Consiglio di fondazione designa la direzione operativa e istituisce le necessarie commissioni.
Rappresentanti del datore di lavoro	<sup>3</sup> I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal datore di lavoro stesso, il quale può destituirli e sostituirli in qualsiasi momento.
Rappresentanti dei dipendenti	<sup>4</sup> I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dalle persone assicurate all'interno della cerchia dei dipendenti.
Costituzione	<sup>5</sup> Il Consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso elegge fra le proprie fila il presidente e il vicepresidente. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Cassa pensione verso l'esterno e designa le persone aventi diritto vincolante di firma per conto della Cassa pensione, nonché il tipo di diritto di firma.
Durata del mandato	<sup>6</sup> La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di 3 anni. È ammessa una rielezione. I membri che intrattengono un rapporto di lavoro con l'azienda escono dal Consiglio di fondazione contestualmente alla risoluzione di tale rapporto. I membri eletti durante il mandato subentrano ai loro predecessori per il periodo residuo del mandato stesso.
Riunioni	<sup>7</sup> Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente in caso di necessità, tuttavia almeno una volta all'anno. Ogni membro può richiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione.
Deliberazione	<sup>8</sup> Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti occorre cercare una soluzione di compromesso o rivolgersi a un'istanza arbitrale esterna. Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere annotate in un apposito verbale, che deve essere firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal segretario.
Potere decisionale	<sup>9</sup> Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale definitivo su tutte le questioni, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 38 cpv. 3 del presente Regolamento. Nel rispetto delle facoltà degli aventi diritto e delle disposizioni di legge, in singoli casi motivati il Consiglio di fondazione può adottare delibere che derogano dal Regolamento.
Delibere circolari	<sup>10</sup> Le delibere del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare se nessun membro richiede la discussione orale.

### Art. 42 Direzione operativa, esercizio

Responsabilità	<sup>1</sup> Le attività correnti vengono svolte dalla Direzione operativa, sotto la supervisione del Consiglio di fondazione.
----------------	--

Informazione	<sup>2</sup> La Direzione operativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione in merito all'andamento delle attività e a tutti gli eventi di portata straordinaria.
Conto annuale	<sup>3</sup> Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre. Si effettua la rendicontazione in conformità alle disposizioni di legge.

### Art. 43 Ufficio di revisione, esperto

Ufficio di revisione	<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione designa un Ufficio di revisione per l'esame annuo della gestione, della contabilità e della situazione patrimoniale. L'ufficio di revisione redige un rapporto scritto sugli esiti della propria verifica.
Esperto	<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione provvede alla verifica periodica della Cassa pensione, con una frequenza minima triennale, a cura di un esperto qualificato in materia di previdenza professionale.

### Art. 44 Obbligo di notifica e di informazione

Obbligo di notifica	<sup>1</sup> La persona assicurata e i suoi superstiti sono tenuti a informare la Cassa pensione in modo tempestivo e veritiero riguardo le circostanze determinanti ai fini dell'assicurazione e la quantificazione delle prestazioni nonché riguardo eventuali variazioni, e ad inoltrare a proprie spese la documentazione e i giustificativi probatori richiesti.
---------------------	---

Alla direzione operativa vanno segnalati in particolare:

- a. le entrate computabili, ad inclusione delle variazioni conformi all'Art. 32 cpv. 1, che potrebbero comportare una riduzione dell'obbligo di prestazione da parte della Cassa pensione;
- b. disposizioni, revisioni o decreti dell'AI;
- c. nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per il coniuge;
- d. la conclusione o l'interruzione della formazione rispettivamente l'acquisizione della capacità al guadagno di un figlio per cui viene erogata una rendita per figli di pensionati e una rendita per orfani oltre l'età di 18 anni.
- e. il decesso di un beneficiario di rendita;
- f. variazioni di indirizzo.

Gli aventi obbligo all'informazione rispondono nei confronti della Cassa pensione per le conseguenze di indicazioni sbagliate o mancanti. La Cassa pensione può interrompere le prestazioni se gli aventi diritto alla prestazione non adempiono il proprio obbligo di informazione.

Violazione obbligo di notifica	<sup>2</sup> Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di notifica omettendo di comunicare un pregresso pregiudizio alla salute, di cui è o dovrebbe essere a conoscenza, oppure comunicando tali informazioni in modo errato o incompleto, entro un periodo di 6 mesi da quando la Cassa pensione è venuta a conoscenza dell'avvenuta violazione dell'obbligo di notifica e/o di informazione, essa può rifiutare l'erogazione di prestazioni future, richiedere il rimborso di quelle già erogate o limitare le prestazioni stesse alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP.
--------------------------------	---

Obbligo di informazione	<sup>3</sup> La Cassa pensione informa annualmente le persone assicurate circa i diritti alle prestazioni, il salario annuo assicurato, i contributi, la situazione del conto di risparmio, l'organizzazione e il finanziamento della Cassa pensione e i membri del Consiglio di fondazione.
Informazioni dietro richiesta	<sup>4</sup> Dietro esplicita richiesta, le persone assicurate hanno diritto a ricevere il conto annuale e la relazione annuale nonché informazioni circa i redditi da capitale, l'andamento attuariale del rischio, i costi amministrativi, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura. Le persone assicurate hanno in qualsiasi momento il diritto di sottoporre in forma orale o scritta al Consiglio di fondazione suggerimenti e proposte concernenti la Cassa pensione.
Obbligo di informazione riguardante la quota LPP	<sup>5</sup> La Cassa pensione stabilisce il rapporto tra l'aver di vecchiaia LPP e il capitale di risparmio complessivo (incluso il capitale di risparmio complementare) determinante al momento dell'avvio di un procedimento di divorzio o di un prelievo anticipato per proprietà d'abitazione. Tali informazioni devono essere inoltrate ad un altro istituto di previdenza o di libero passaggio in caso di trasferimento di quote della prestazione di uscita oppure di quote di rendita. Se tali informazioni non vengono inoltrate dal precedente istituto di previdenza o di libero passaggio al momento dell'affiliazione di una persona assicurata, la Cassa pensione ne farà richiesta.
Obblighi del datore di lavoro	<sup>6</sup> I datori di lavoro sono tenuti a segnalare alla Cassa pensione tutti i dipendenti soggetti ad assicurazione e ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dallo svolgimento della copertura assicurativa. Se la Cassa pensione incorre nell'obbligo di prestazione in seguito a una segnalazione errata od omessa oppure se per tale motivo eroga prestazioni eccessive, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare i relativi importi.
Obbligo di informazione nei confronti dell'Ufficio centrale del 2° pilastro	<sup>7</sup> All'Ufficio centrale del 2° pilastro vengono segnalate a cadenza annuale tutte le persone per cui in dicembre dell'anno precedente era detenuto un capitale di risparmio.

## Art. 45 Obbligo di riservatezza

Obbligo di riservatezza	<sup>1</sup> I membri del Consiglio di fondazione e le persone incaricate dell'amministrazione sono tenuti alla segretezza riguardo le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività per conto della Cassa pensione. In particolare, tale obbligo si estende alle circostanze personali, contrattuali e finanziarie della persona assicurata, dei suoi familiari e del datore di lavoro.
Conclusione del mandato	<sup>2</sup> L'obbligo di riservatezza resta in essere immutato anche dopo l'abbandono della carica ovvero dopo la conclusione dell'attività.

## Art. 46 Equilibrio finanziario, misure di risanamento

Bilancio attuariale	<sup>1</sup> Qualora il bilancio attuariale evidenzi un disavanzo e non sia prevedibile alcun miglioramento della situazione, l'equilibrio finanziario della Cassa pensione deve essere ripristinato attraverso una serie di adeguati provvedimenti (riduzioni delle prestazioni o aumenti dei contributi).
---------------------	---



---

Sottocopertura	<p><sup>2</sup> Una situazione di sottocopertura per un periodo limitato di tempo è consentita a condizione che la Cassa pensione adotti entro un termine adeguato appositi provvedimenti atti a sanare tale situazione.</p>
Informazione	<p><sup>3</sup> In caso di sottocopertura, la Cassa pensione è tenuta a darne notizia alle autorità di vigilanza, agli assicurati, ai beneficiari di rendita e al datore di lavoro, fornendo loro informazioni in merito ai provvedimenti adottati.</p>
Misure	<p><sup>4</sup> La Cassa pensione è chiamata a risolvere autonomamente la situazione di sottocopertura, laddove i provvedimenti devono tenere conto del grado di sottocopertura e del profilo di rischio della Cassa pensione. Nel rispetto delle disposizioni di legge, in linea di principio è possibile l'adozione dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. contributi di risanamento di datore di lavoro e dipendenti; a tale riguardo, il contributo del datore di lavoro deve essere di importo almeno pari ai contributi complessivi dei dipendenti;</li><li>b. contributi di risanamento a carico dei beneficiari di rendita, laddove non possono essere ridotte le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP;</li><li>c. abbassamento del tasso di interesse rispetto al tasso LPP, nella misura in cui i provvedimenti di cui alle lett. a e b si dimostrino insufficienti;</li><li>d. versamenti di risanamento da parte del datore di lavoro;</li><li>e. riduzione di prestazioni future (aspettative).</li></ul>
Contributi di risanamento, supplemento al Regolamento	<p><sup>5</sup> L'entità dei contributi di risanamento è disciplinata dal Consiglio di fondazione e viene stabilita in un'Appendice al Regolamento. I contributi di risanamento del dipendente non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione di uscita secondo l'Art. 23 cpv. 3 (Importo minimo).</p>
Importo minimo del tasso di interesse	<p><sup>6</sup> Per tutta la durata di una sottocopertura, il tasso di interesse per il calcolo della prestazione di uscita secondo l'Art. 23 cpv. 3 (Importo minimo) può essere ridotto al tasso di remunerazione dei capitali di risparmio.</p>
Beneficiari di una rendita	<p><sup>7</sup> La riscossione di un contributo sulle rendite correnti è ammissibile soltanto per la parte di rendita che è sorta negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione della misura in seguito ad aumenti non prescritti dalla legge o dal Regolamento e che non corrisponde alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP. Resta garantita l'entità della rendita vigente al momento in cui è sorto il diritto alla medesima rendita. Il contributo dei beneficiari di rendita viene compensato con le rendite correnti.</p>

## K. Disposizioni transitorie e finali

### Art. 47 Entrata in vigore, modifiche

- Entrata in vigore <sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
- Modifiche <sup>2</sup> Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai pensionati sono garantiti in ogni caso.

### Art. 48 Disposizioni transitorie

- Regolamento precedente <sup>1</sup> Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di previdenza Piano di base e Piano complementare precedente, del 1° gennaio 2017, assieme al Supplemento n. 1.
- Rendite in corso al 31.12.2018 <sup>2</sup> Le rendite già in corso al 31 dicembre 2018 continueranno ad essere corrisposte con importo invariato. Si fa salvo per quanto disposto dall'Art. 46 del presente Regolamento.
- Per i beneficiari di rendita di vecchiaia dell'ex Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA le rendite per il coniuge in aspettativa ammontano al 100% della rendita di vecchiaia corrente.
- Riguardo le rendite di vecchiaia correnti o le rendite di invalidità correnti dell'ex Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel o dell'ex Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA non vi è diritto, come in passato, a una rendita per figli di pensionati o a una rendita per figli di invalidi. Le rendite correnti verranno erogate in forma vitalizia.
- Incapacità al lavoro e invalidità parziale pregresse <sup>3</sup> L'importo delle prestazioni delle persone assicurate al 31 dicembre 2018 per le quali il verificarsi di un'incapacità al lavoro, la cui causa ha comportato l'invalidità o il decesso, risale a prima del 1° gennaio 2019, viene stabilito in base al Regolamento in vigore fino al fine 2018. In caso di un aumento del grado d'invalidità dopo il lunedì, 31. dicembre 2018, le nuove prestazioni di nuova definizione vengono invece determinate ai sensi del presente Regolamento.
- Conferimento relativo alla rendita di vecchiaia (Naville) <sup>4</sup> Le persone assicurate che al 31 agosto 2016 erano affiliate alla Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel oppure alla Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA, che sono passate alla Cassa pensione Valora e che secondo i nuovi Piani di previdenza Piano di base e Piano complementare godevano di una rendita di vecchiaia più bassa, hanno ricevuto un conferimento ad incremento del capitale di risparmio (Piano di base), in forma riservata.
- Il conferimento è ottenuto per un quinquennio a partire dal 1° settembre 2016 oppure fino all'età di pensionamento regolamentare. In caso di uscita prima del 31 agosto 2021, rispettivamente prima della scadenza del termine quinquennale, viene effettuata una deduzione pro rata del conferimento su base mensile (cioè 1/60 di conferimento per ogni mese).

Diritti acquisiti per prestazioni di rischio (Cassa pensione Valora)

<sup>5</sup> Le persone assicurate al 31 dicembre 2009 e che da allora sono assicurate ininterrottamente presso la Cassa pensione Valora hanno diritto, in caso di previdenza, a una rendita di invalidità o a una rendita per il coniuge ammontante come minimo al valore assicurato al 31 dicembre 2009 presso la Cassa pensione Valora.

In caso di riduzione del grado di occupazione o di riduzione del capitale di risparmio (ad es. nell'eventualità di proprietà d'abitazione o divorzio) vengono a cadere i diritti acquisiti.

Diritti acquisiti per prestazioni di rischio (Naville)

<sup>6</sup> Alle persone assicurate, che al 31 agosto 2016 erano affiliate presso la Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel oppure presso la Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA e che sono passate alla Cassa pensione Valora, vengono riconosciuti dei diritti acquisiti temporanei pari alle rendite di invalidità e alle rendite per il coniuge in aspettativa riconosciute in precedenza.

I diritti acquisiti riguardo le rendite di invalidità e le rendite per il coniuge in aspettativa vengono concessi per un triennio, ovvero fino al 31 agosto 2019. Dopo tale periodo transitorio verranno erogate rendite di invalidità e rendite per il coniuge in conformità al Regolamento di previdenza in vigore in quel momento.

Le rendite per i figli vengono calcolate facendo riferimento ai diritti acquisiti per le rendite di invalidità e le rendite per il coniuge.

In caso di riduzione del grado di occupazione o di riduzione del capitale di risparmio (ad es. nell'eventualità di proprietà d'abitazione o divorzio) vengono a cadere i diritti acquisiti per le prestazioni di rischio.

Si fa riserva per le disposizioni dell'Art. 28 del Regolamento di previdenza.

## **Art. 49 Diritti acquisiti per le rendite di vecchiaia**

Scopo dei conferimenti

<sup>1</sup> Al fine di compensare le conseguenze della riduzione dell'aliquota di conversione al 1° gennaio 2019 dal 6.20% all'età di 65 anni per gli uomini e all'età di 64 anni per le donne al 6.00% all'età di 65 anni per gli uomini e all'età di 64 anni per le donne, la Cassa pensione effettua a far data dal 1° gennaio 2019 dei conferimenti individuali a favore dei capitali di risparmio individuali del Piano di base. Nel Piano complementare non vengono concessi conferimenti.

Cerchia di aventi diritto

<sup>2</sup> Hanno diritto al conferimento individuale in base alle disposizioni seguenti le persone assicurate che risultano assicurate ininterrottamente presso la Cassa Pensione da almeno il 31 dicembre 2017.

Per i pensionamenti avvenuti al 1° gennaio 2019 si applicano le disposizioni del Regolamento di previdenza in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Entità del conferimento <sup>3</sup> La Cassa pensione concede un conferimento, che viene calcolato come segue:

- a. calcolo della rendita di vecchiaia in aspettativa nel Piano di base fino all'entità del quadruplo della rendita di vecchiaia AVS massima all'età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne, che risulterebbe in base al Regolamento di previdenza in vigore fino al 31 dicembre 2018;
- b. calcolo della rendita di vecchiaia in aspettativa nel Piano di base fino all'entità del quadruplo della rendita di vecchiaia AVS massima (con data di riferimento al 31 dicembre 2018) all'età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne, che risulterebbe, tenendo conto degli accrediti di risparmio e delle aliquote di conversione, in base al Regolamento di previdenza in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 (senza conferimento).

Attraverso il conferimento della Cassa pensione si va ad accrescere la rendita di vecchiaia secondo la lett. b al 97% della rendita di vecchiaia secondo la lett. a. Se da questo calcolo non deriva un importo positivo, non vi è diritto a un conferimento.

Parametri di calcolo <sup>4</sup> Per la quantificazione del conferimento individuale sono determinanti le condizioni alla data di riferimento del 31 dicembre 2018. Eventi successivi (variazioni del salario o del grado di occupazione, prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, riscatti volontari ecc.) non influiscono sull'entità.

Il calcolo della rendita di vecchiaia in aspettativa si effettua facendo riferimento al capitale di risparmio del Piano di base (incluso il capitale di risparmio «Riscatto ai fini delle prestazioni minime» tuttavia escluso il capitale di risparmio straordinario «Riscatto ai fini del pensionamento anticipato» e «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS»), tenendo conto dei contributi di risparmio secondo il rispettivo Piano di previdenza. Inoltre vengono posti alla base del calcolo un tasso proiettato e un tasso di sconto del 2.0%.

Nel calcolo del conferimento individuale non si tiene conto dei riscatti volontari, dei riacquisti in seguito a divorzio e dei rimborsi nel contesto della promozione della proprietà d'abitazione effettuati nel 2018.

Conferimento per rendita di vecchiaia 31.08.2016 (Navi) <sup>5</sup> Le ex persone assicurate, che prima del passaggio alla Cassa pensione Valora in data 31 agosto 2016 erano affiliate alla Fondation paritaire d'assurance-vie du personnel o alla Fondation de prévoyance complémentaire de Naville SA e che in base ai nuovi piani di previdenza Piano di base e Piano complementare beneficiavano di una rendita di vecchiaia più bassa, hanno ottenuto un conferimento a favore del capitale di risparmio (Piano di base), in forma riservata.

Si tiene conto dell'intero ammontare di questo conferimento (anche della quota non ancora acquisita) per i calcoli comparativi secondo l'Art. 3 lett. a e l'Art. 3 lett. b con riguardo al capitale di risparmio del Piano di base.

Congedi non retribuiti <sup>6</sup> Nel caso di congedi non retribuiti a cavallo tra il 31 dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019 è riconosciuto un diritto invariato al conferimento individuale. In tale contesto risulta determinante il salario annuo assicurato del Piano di base immediatamente prima del congedo non retribuito.

**Cassa pensione Valora**

Muttenz, 27.11.2018

Il Consiglio di fondazione

Franz Julen  
Presidente

Pierre-André Konzelmann  
Vicepresidente

## L. Terminologia e abbreviazioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità.
Aliquota di conversione	Percentuale regolamentare con cui viene calcolata la rendita vitalizia sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento.
Aspettativa	Un'aspettativa è una prestazione assicurata, attualmente però non ancora in corso (anzianità, decesso, invalidità). Le aspettative non sono acquisite e possono essere modificate in qualsiasi momento del Consiglio di fondazione.
AVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946.
Caso di previdenza	Pensionamento, decesso o invalidità
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni) del 30 marzo 1911.
Datore di lavoro	L'azienda fondatrice e le imprese con essa strettamente correlate sotto il profilo finanziario o economico con cui la Fondazione ha sottoscritto un contratto di affiliazione.
Dipendente	Persona (uomo o donna) che ha stipulato un contratto di lavoro con l'azienda fondatrice o con una sua impresa collegata.
Età di pensionamento AVS	L'età di pensionamento AVS si raggiunge nel mese in cui si compie il 65° anno di età per gli uomini e il 64° anno di età per le donne.
Il coniuge.	Il coniuge e la coniuge; la persona con la quale la persona assicurata ha siglato un'unione domestica registrata ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata è equiparata al coniuge.
Incapacità al guadagno	È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (Art. 7 LPGGA).
Incapacità al lavoro	È considerata incapacità al lavoro qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (Art. 6 LPGGA).
Infortunio	È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (Art. 4 LPGGA).
Invalidità	È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (Art. 8 Abs. 1 LPGGA).
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 e relative disposizioni esecutive.
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 20 settembre 1949 e relative disposizioni esecutive.

LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (Legge sul libero passaggio).
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000.
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e relative disposizioni esecutive.
LPPA	Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993.
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 (Legge sull'unione domestica registrata).
Malattia	È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Si considerano infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (Art. 3 LPGA).
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994.
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984.
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994.
Persone assicurate	Tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile affiliati alla Cassa pensione.
Previdenza obbligatoria	L'ambito obbligatorio della previdenza corrisponde alla previdenza minima secondo la LPP. Queste prestazioni minime obbligatorie sono garantite dal diritto federale. Attraverso un conto testimone la Cassa pensione assicura che siano tutelate in qualsiasi momento le prestazioni minime obbligatorie.
Previdenza sovraobbligatoria	Le prestazioni della Cassa pensione superano le prestazioni minime secondo la LPP (previdenza obbligatoria). La differenza tra le prestazioni della Cassa pensione e le prestazioni minime secondo la LPP corrisponde alla parte sovraobbligatoria della previdenza.
Rendita divorzile	Rendita erogata nel contesto della compensazione della previdenza in conformità all'Art. 124a CC.
Sottocopertura	Si è in presenza di una situazione di sottocopertura se, al giorno di chiusura del bilancio, il necessario capitale attuariale di previdenza calcolato secondo principi riconosciuti dall'esperto in materia di previdenza professionale (capitale di risparmio e di copertura, incluse eventuali integrazioni) non risulta coperto dal capitale previdenziale disponibile (attivi al valore di mercato al netto degli impegni commerciali).
Tasso di interesse di mora	Tasso d'interesse ai sensi dell'Art. 7 OLP (cfr. Appendice 5).
Tasso di interesse LPP	Tasso d'interesse con cui viene remunerato l'avere di vecchiaia LPP (cfr. Appendice 5).
Tasso di interesse proiettato	Tasso di interesse utilizzato per la stima del capitale di risparmio della persona assicurata fino all'età di pensionamento. Il tasso d'interesse proiettato non è garantito (cfr. Appendice 5).

Tasso di interesse tecnico      Il tasso tecnico d'interesse è un tasso a lungo termine determinante per vari calcoli attuariali, quali ad esempio quello dell'aliquota di conversione e dei valori in contanti delle rendite (tasso di sconto per i futuri pagamenti delle rendite (cfr. Appendice 5).



## **M.            Appendici al Regolamento di previdenza**

## Appendice 1 Entità dei contributi

### Ammontare dei contributi di risparmio e di rischio (Art. 7 cpvv. 4 e 5)

#### Piano base

A partire dal 2019 vigono i seguenti contributi:

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano di base)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 24	-	-	-	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00
25 – 34	4.25	4.25	8.50	1.00	1.00	2.00	5.25	5.25	10.50
35 – 44	6.75	7.25	14.00	1.00	1.50	2.50	7.75	8.75	16.50
45 – 54	7.25	9.75	17.00	1.50	2.50	4.00	8.75	12.25	21.00
55 – 65	7.75	12.25	20.00	1.50	3.00	4.50	9.25	15.25	24.50
66 – 70	7.75	12.25	20.00	1.00	1.00	2.00	8.75	13.25	22.00

Il passaggio alla fascia di contribuzione successiva avviene sempre in data 1° gennaio.

#### Piano complementare

Età	Contributi in % del salario annuo assicurato (Piano complementare)								
	Contributi di risparmio			Contributi di rischio			Contributi complessivi		
	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale	Dipendenti	Datore di lavoro	Totale
18 – 70	1.00	3.00	4.00	0.50	0.50	1.00	1.50	3.50	5.00

## Appendice 2 Riscatto ai fini delle prestazioni massime

### Riscatto ai fini delle prestazioni massime nel Piano di base

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in % del salario annuo assicurato nel Piano di base) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto del capitale di risparmio disponibile nonché di eventuali altri averi computabili (art. 9 cpv. 2):

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al riscatto
25	9	289	45
26	17	312	46
27	26	335	47
28	35	358	48
29	44	383	49
30	54	407	50
31	63	432	51
32	73	458	52
33	83	484	53
34	93	511	54
35	109	541	55
36	125	572	56
37	142	603	57
38	158	635	58
39	176	668	59
40	193	701	60
41	211	735	61
42	229	769	62
43	248	805	63
44	267	841	64
		877	65

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

**La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata medesima.**

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato Piano base	CHF	40'000
Stato capitale di risparmio Piano base	CHF	120'000
Importo massimo (432% di CHF 40'000)	CHF	172'800
Possibile riscatto (CHF 172'800 ./ CHF 120'000)	CHF	52'800

### Riscatto ai fini delle prestazioni massime nel Piano complementare

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in % del salario annuo assicurato nel Piano complementare) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto del capitale di risparmio disponibile:

Età al riscatto	Capitale di risparmio massimo possibile in % del salario annuo assicurato		Età al riscatto
18	4	128	42
19	8	135	43
20	12	141	44
21	16	148	45
22	21	155	46
23	25	162	47
24	30	169	48
25	34	177	49
26	39	184	50
27	44	192	51
28	49	200	52
29	54	208	53
30	59	216	54
31	64	224	55
32	69	232	56
33	74	241	57
34	80	250	58
35	86	259	59
36	91	268	60
37	97	277	61
38	103	287	62
39	109	297	63
40	115	306	64
41	122	317	65

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

**La deducibilità del riscatto dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata medesima.**

Esempio modello:

Età		51 anni
Salario annuo assicurato Piano complementare	CHF	150'000
Stato capitale di risparmio Piano complementare	CHF	80'000
Importo massimo (192 di CHF 150'000)	CHF	288'000
Possibile riscatto (CHF 288'000 ./ CHF 80'000)	CHF	208'000

### Appendice 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato

#### Riscatto ai fini del pensionamento anticipato nel Piano di base

Il riscatto massimo possibile nel conto di risparmio complementare ai fini del pensionamento anticipato corrisponde all'importo (in percentuale del salario annuo assicurato Piano di base) calcolato secondo la Tabella di seguito riportata, al netto del capitale di risparmio già disponibile per il riscatto del pensionamento anticipato.

Età al riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di						
	64	63	62	61	60	59	58
25	1	2	3	5	6	8	9
26	2	4	7	9	12	15	19
27	3	6	10	14	19	23	28
28	4	9	14	19	25	31	38
29	5	11	17	24	31	40	48
30	6	13	21	29	38	48	59
31	8	16	25	34	45	57	69
32	9	18	29	40	52	65	80
33	10	21	32	45	59	74	91
34	11	23	36	51	66	83	102
35	12	26	40	56	74	93	113
36	14	28	45	62	81	102	125
37	15	31	49	68	89	112	137
38	16	34	53	74	97	121	149
39	18	37	57	80	105	131	161
40	19	40	62	86	113	142	173
41	20	42	66	93	121	152	186
42	22	45	71	99	129	163	199
43	23	48	76	106	138	174	213
44	25	52	81	112	147	185	226
45	26	55	86	119	156	196	240
46	28	58	91	126	165	207	254
47	29	61	96	133	174	219	268
48	31	65	101	141	184	231	283
49	33	68	106	148	194	243	298
50	34	71	112	156	203	256	313
51	36	75	117	163	214	269	329
52	38	79	123	171	224	281	345
53	39	82	129	179	234	295	361
54	41	86	135	187	245	308	377
55	43	90	141	196	256	322	394
56	45	94	147	204	267	336	411
57	47	98	153	213	279	350	429
58	49	102	159	222	290	365	447
59	51	106	166	231	302	380	
60	53	110	172	240	314		
61	55	115	179	250			
62	57	119	186				
63	59	123					
64	61						

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

### Riscatto ai fini del pensionamento anticipato nel Piano complementare

Il riscatto massimo possibile corrisponde all'importo (in percentuale del salario annuo assicurato nel Piano complementare) calcolato in base alla Tabella di seguito riportata, al netto di un capitale di risparmio disponibile per il riscatto del pensionamento anticipato.

Età al riscatto	Riscatto massimo possibile in % del salario annuo assicurato per un pensionamento anticipato all'età di						
	64	63	62	61	60	59	58
18	0	0	1	1	1	2	2
19	0	1	2	2	3	3	4
20	1	1	2	3	4	5	6
21	1	2	3	4	6	7	9
22	1	3	4	5	7	9	11
23	1	3	5	7	9	11	13
24	2	4	6	8	10	13	15
25	2	4	6	9	12	15	18
26	2	5	7	10	13	17	20
27	3	5	8	11	15	19	23
28	3	6	9	13	17	21	25
29	3	6	10	14	18	23	28
30	3	7	11	15	20	25	30
31	4	8	12	17	22	27	33
32	4	8	13	18	23	29	36
33	4	9	14	19	25	32	38
34	5	10	15	21	27	34	41
35	5	10	16	22	29	36	44
36	5	11	17	24	31	39	47
37	6	12	18	25	33	41	50
38	6	12	19	27	35	44	53
39	6	13	21	28	37	46	56
40	7	14	22	30	39	49	60
41	7	15	23	32	41	52	63
42	7	15	24	33	43	54	66
43	8	16	25	35	46	57	69
44	8	17	27	37	48	60	73
45	9	18	28	39	50	63	76
46	9	19	29	40	53	66	80
47	9	20	30	42	55	69	84
48	10	20	32	44	57	72	87
49	10	21	33	46	60	75	91
50	11	22	35	48	62	78	95
51	11	23	36	50	65	81	99
52	12	24	38	52	68	85	103
53	12	25	39	54	70	88	107
54	13	26	41	56	73	92	111
55	13	27	42	58	76	95	116
56	14	28	44	61	79	99	120
57	14	29	45	63	82	102	124
58	15	30	47	65	85	106	129
59	15	31	49	67	88	110	
60	16	32	50	70	91		
61	16	33	52	72			
62	17	35	54				
63	17	36					
64	18						

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

## Appendice 4 Riscatto ai fini delle rendite transitorie AVS

Il riscatto massimo possibile nel conto di risparmio supplementare «Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS» corrisponde, per l'età di pensionamento prescelta, all'importo in percentuale rispetto alla rendita di vecchiaia AVS annua massima (cfr. Appendice 5) in base alla Tabella sotto riportata tuttavia fino a concorrenza massima del potenziale di riscatto residuo, al netto del capitale già accumulato nel conto di risparmio complementare.

Età al riscatto		Capitale di risparmio massimo possibile in % della rendita di vecchiaia AVS massima						
		Età di pensionamento prescelta						
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25		56	113	170	229	288	349	410
26	25	57	114	173	232	293	354	416
27	26	58	116	176	236	297	359	422
28	27	59	118	178	239	301	364	428
29	28	59	120	181	243	306	370	435
30	29	60	121	184	247	311	376	441
31	30	61	123	186	250	315	381	448
32	31	62	125	189	254	320	387	455
33	32	63	127	192	258	325	393	462
34	33	64	129	195	262	330	399	468
35	34	65	131	198	266	335	405	476
36	35	66	133	201	270	340	411	483
37	36	67	135	204	274	345	417	490
38	37	68	137	207	278	350	423	497
39	38	69	139	210	282	355	429	505
40	39	70	141	213	286	360	436	512
41	40	71	143	216	290	366	442	520
42	41	72	145	219	295	371	449	528
43	42	73	147	223	299	377	456	536
44	43	74	150	226	304	383	463	544
45	44	75	152	229	308	388	469	552
46	45	76	154	233	313	394	477	560
47	46	78	156	236	318	400	484	569
48	47	79	159	240	322	406	491	577
49	48	80	161	244	327	412	498	586
50	49	81	164	247	332	418	506	595
51	50	82	166	251	337	425	513	603
52	51	84	169	255	342	431	521	612
53	52	85	171	259	347	437	529	622
54	53	86	174	262	352	444	537	631
55	54	87	176	266	358	451	545	640
56	55	89	179	270	363	457	553	650
57	56	90	182	274	369	464	561	660
58	57	91	184	278	374	471	570	670
59	58	93	187	283	380	478	578	
60	59	94	190	287	385	485		
61	60	96	193	291	391			
62	61	97	196	296				
63	62	99	199					
64	63	100						

## Appendice 5 Importi limite, aliquote di conversione e tassi di interesse

### Dati di base

Importi limite (in CHF)	Stato 1° gennaio 2019
Rendita di vecchiaia AVS max.	28'440
Soglia d'ingresso (Piano di base)	21'330
Importo di coordinamento (Piano di base)	21'330
Salario annuo assicurato minimo (Piano di base)	3'555
Salario annuo assicurato massimo (Piano di base)	831'870
Soglia d'ingresso (Piano complementare)	147'200
Importo di coordinamento (Piano complementare)	142'200
Salario annuo assicurato minimo (Piano complementare)	5'000
Salario annuo assicurato massimo (Piano complementare)	711'000
Rendita AI massima assicurata	341'280

Tassi di interesse	Stato 1° gennaio 2019
Tasso di interesse LPP	1.00%
Tasso di interesse di risparmio	(per l'anno corrente) 1.00%
Tasso di interesse proiettato	(per gli anni successivi) 2.00%/1.50%
Tasso di interesse tecnico	1.50%
Tasso di interesse di mora	2.00%
Tasso di mutazione per uscite infrannuali	1.00%

Il tasso d'interesse proiettato, il tasso d'interesse tecnico e il tasso di mutazione possono essere sottoposti a verifica in qualsiasi minuto da parte del Consiglio di fondazione ed eventualmente ridefiniti.



## Aliquote di conversione

### Aliquote di conversione nel Piano di base per rendite di vecchiaia fino al quadruplo della rendita di vecchiaia AVS max. (CHF 113'760)

Per le rendite di vecchiaia fino al quadruplo della rendita di vecchiaia massima AVS, nel Piano di base trovano applicazione le seguenti aliquote di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia:

Età	Aliquote di conversione	
	Uomini	Donne
58	4.95%	5.10%
59	5.10%	5.25%
60	5.25%	5.40%
61	5.40%	5.55%
62	5.55%	5.70%
63	5.70%	5.85%
64	5.85%	<b>6.00%</b>
65	<b>6.00%</b>	6.15%
66	6.15%	6.30%
67	6.30%	6.45%
68	6.45%	6.60%
69	6.60%	6.75%
70	6.75%	6.90%

I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare.

Il capitale di risparmio restante nel Piano di base viene erogato come capitale di vecchiaia.

Le aliquote di conversione possono essere sottoposte a revisione in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione e adeguata il 1° gennaio di ogni esercizio.

### Prelievo in capitale nel Piano complementare

Il capitale di risparmio nel Piano complementare viene erogato come capitale di vecchiaia.

## Appendice 6 Domanda di capitale di vecchiaia (Piano di base)

### 1 Dati personali

Cognome	Nome	_____
Via	NPA, località	_____
Data di nascita	N. AS	_____
Stato civile	N. assic.	_____

### 2 Indicazioni sul versamento in capitale richiesto

Desidero ottenere il seguente versamento in capitale:

- 100% del capitale di vecchiaia disponibile, oppure
- % del capitale di vecchiaia disponibile, oppure
- CHF \_\_\_\_\_ del capitale di vecchiaia disponibile

### 3 Indicazioni generali

- Un versamento in capitale comporta una corrispondente riduzione dell'avere di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Nella misura del prelievo si intendono estinti tutti i corrispondenti diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione.
- La domanda deve essere presentata al più tardi entro 6 mesi prima della data di pensionamento richiesta.
- Scaduto il termine per la richiesta, la domanda diventa irrevocabile.
- Qualora subentri un caso di previdenza (invalidità) prima del pensionamento, la domanda decade.

### 4 Firme

Persona assicurata

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Coniuge risp. partner in unione domestica registrata

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Appendice 7 Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso

Una ripartizione del capitale in caso di decesso a favore di persone beneficiarie è possibile, in conformità alla Legge federale ed anche al Regolamento di previdenza, nel rispetto dell'ordine sotto riportato e rispettivamente all'interno di un gruppo di beneficiari da a) a c). I gruppi possono essere parzialmente riuniti (cfr. Nota bene).

La sottoscritta persona desidera che, qualora deceda mentre è ancora assicurata, il capitale di decesso disponibile venga corrisposto ai superstiti aventi diritto secondo le seguenti modalità:

Gruppi di beneficiari	Aventi diritto	Quota * (in %)
<b>a. il coniuge o il partner in un'unione domestica registrata e i figli della persona assicurata deceduta, per cui vi è diritto a una rendita per orfani secondo l'Art. 19 ; in loro assenza</b>	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
<b>b. le persone fisiche che venivano sostenute in misura determinante dalla persona assicurata da almeno 24 mesi prima della sua morte oppure la persona che nei 5 anni antecedenti il decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato, oppure debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in loro assenza</b>	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
<b>c. i figli, nella misura in cui non rientrino già nel gruppo di persone b) e i genitori e i fratelli/sorelle.</b>	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....

\* Nota bene: i gruppi di beneficiari possono essere riuniti come indicato di seguito. Si prega di apporre una crocetta se si desidera l'unificazione.

- a. Se non esistono persone del gruppo b), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi a) e b).
- b. Se non esistono persone del gruppo b), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi a) e c).
- c. Se non esistono persone del gruppo a), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi b) e c).

All'interno del gruppo a) è possibile stabilire la ripartizione a piacimento. In caso di mancanza di una dichiarazione, per le persone del gruppo a) vale l'ordine stabilito, ovvero prima hanno diritto al capitale completo in caso di decesso il coniuge e il partner in un'unione domestica registrata, in caso di loro mancanza i figli della persona assicurata deceduta per cui vi è diritto a una rendita per orfani secondo l'Art. 19.

All'interno del gruppo c) è possibile stabilire la ripartizione a piacimento. In caso di mancanza di una dichiarazione, per le persone del gruppo c) vale l'ordine stabilito, ovvero prima hanno diritto al capitale completo in caso di decesso gli altri figli, in caso di loro mancanza i genitori e in mancanza di questi i fratelli/sorelle.

La persona assicurata prende atto che la presente dichiarazione perde validità se entra in contrasto con le norme di legge o le norme fiscali.

Cognome e nome della persona assicurata: .....

Luogo, data e firma: .....

**Cassa pensione Valora**

Hofackerstrasse 40  
4132 Muttenz, Svizzera

Telefono +41 61 467 20 20  
Fax +41 61 467 36 12

[www.valora.com](http://www.valora.com)  
[pensionskasse@valora.com](mailto:pensionskasse@valora.com)